



PROVINCIA DI PIACENZA
COMUNE DI PODENZANO

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

L.R. 20/2000

Normativa Tecnica Strutturale

PSC NTS **VARIANTE**

Dott. Arch. Pierguido Ferrari Agradi - Ufficio di Piano

Dott.sa Arch. Isabella Buschi - Ufficio di Piano

Dott. Ing. Livio Rossi

Dott. Arch. Sophia Maggi - Collaboratrice

Adozione: atto Consiglio Comunale n. 18 del
05/04/2019

Controdeduzioni alle osservazioni: atto Consiglio
Comunale n. 70 del 20/12/2019

Approvazione: atto Consiglio Comunale n. 3 del
03/03/2020

Il Sindaco: ALESSANDRO PIVA

Assessore all'urbanistica: ROBERTO SANTACROCE

Il Segretario: Dott.sa MARTA PAGLIARULO



INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	- 4 -
Art. 1.1.1 – Finalità e campo di applicazione	- 4 -
Art. 1.1.2 – Validità ed efficacia delle disposizioni del PSC.....	- 4 -
Art. 1.1.3 – Misure di salvaguardia e norme transitorie.....	- 4 -
Art. 1.1.4 – Rapporti con altri piani comunali.....	- 5 -
Art. 1.1.5 – Costruzioni in contrasto con il PSC.....	- 5 -
Art. 1.1.6 Elementi costitutivi della pianificazione comunale	- 5 -
Art. 1.1.7 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e adeguamento del PSC a disposizioni cogenti	- 8 -
Art. 1.1.8 Perequazione	- 8 -
Art. 1.1.9 Allegati alle norme.....	- 11 -
Art. 1.1.10 Elaborati costitutivi del Piano	- 11 -
Art. 1.1.11 – Classificazione delle destinazioni d’uso del territorio	- 13 -
TITOLO 2 ASPETTI STRUTTURANTI	- 14 -
CAPO I TERRITORIO URBANIZZATO - CENTRI STORICI E ZONE URBANE STORICHE.....	- 14 -
Art. 2.1.1 - Contenuti e Obiettivi.....	- 14 -
Art. 2.1.2 - Indirizzi di Piano	- 14 -
Art. 2.1.3 – Insediamenti di valore storico architettonico o ambientale	- 14 -
CAPO II TERRITORIO URBANIZZATO - AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE	- 15 -
Art. 2.2.1 – Contenuti e Obiettivi	- 15 -
Art. 2.2.2 – Centro abitato/Limite del Territorio Urbanizzato.....	- 15 -
Art. 2.2.3 – Destinazioni d’uso ammesse	- 15 -
Art. 2.2.4 – Indirizzi di Piano.....	- 15 -
CAPO III TERRITORIO URBANIZZATO - AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA	- 16 -
Art. 2.3.1 – Contenuti e Obiettivi	- 16 -
Art. 2.3.2 – Destinazioni d’uso ammesse	- 16 -
Art. 2.3.3 – Indirizzi di Piano.....	- 17 -
Art. 2.3.4 – Ambiti di rilievo sovracomunale con caratteristiche di APEA.....	- 17 -
CAPO IV TERRITORIO URBANIZZABILE	- 17 -
Art. 2.4.1 – Contenuti	- 17 -
Art. 2.4.2 – Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali	- 17 -
Art. 2.4.3 – Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi	- 19 -
Art. 2.4.4 – Ambiti destinati all’espansione di aziende già insediate.....	- 20 -
Art. 2.4.5 – Ambiti per nuove dotazioni territoriali.....	- 20 -
CAPO V TERRITORIO RURALE	- 21 -
Art. 2.5.1 Contenuti e obiettivi	- 21 -

Art. 2.5.2 – Destinazioni d’uso connesse all’attività agricola	- 21 -
Art. 2.5.3 – Partizione del territorio rurale.....	- 22 -
Art. 2.5.4 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	- 22 -
Art. 2.5.5 – Ambiti periurbani.....	- 23 -
Art. 2.5.6 – Aree di particolare valore naturale e ambientale	- 24 -
Art. 2.5.7 – Nuclei extraurbani e insediamenti di valore storico architettonico o ambientale nel territorio extra urbano	- 25 -
Art. 2.5.8 – Interventi edilizi non connessi all'attività agricola.....	- 26 -
Art. 2.5.9 – Interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole.....	- 26 -
CAPO VI SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	- 27 -
Art. 2.6.1 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti	- 27 -
Art. 2.6.2- Dotazioni territoriali previste per gli ambiti di trasformazione.....	- 28 -
Art. 2.6.3 - Dotazioni Minime	- 29 -
Art. 2.6.4 - Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti attuatori	- 30 -
Art. 2.6.5 - Dotazioni ecologico-ambientali.....	- 31 -
Art. 2.6.6 – Infrastrutture e servizi per la mobilità	- 33 -
Art. 2.6.7 - Classificazione delle strade	- 33 -
Art. 2.6.8 - Viabilità di progetto	- 33 -
Art. 2.6.9 – Viabilità di servizio negli ambiti per nuovi insediamenti.....	- 34 -
Art. 2.6.10 - Sistema della mobilità pedonale e ciclabile.....	- 34 -
TITOLO 3 ASPETTI CONDIZIONANTI	- 36 -
Art. 3.0.1 – Tavola dei vincoli e Scheda dei vincoli	- 36 -
CAPO I - TUTELE STORICO CULTURALI	- 36 -
Art. 3.1.1 - Elementi del sistema insediativo storico	- 36 -
Art. 3.1.2 – Edifici e manufatti di valore storico testimoniale e beni culturali immobili disciplinati dal D.Lgs. 42/2004.....	- 36 -
Art. 3.1.3 - Viabilità storica	- 37 -
Art. 3.1.4- Aree di interesse storico e archeologico.....	- 37 -
CAPO II - TUTELE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI	- 37 -
Art. 3.2.1 - Contenuti e obiettivi	- 37 -
Art. 3.2.2 - Aree boscate e destinate al rimboschimento	- 38 -
Art. 3.2.3 - Elementi lineari - filari	- 39 -
Art. 3.2.4 - Rete Ecologica	- 41 -
Art. 3.2.5 - Rete Natura 2000.....	- 42 -
Art. 3.2.6 - Beni paesaggistici disciplinati dal D.Lgs. 42/2004	- 43 -
Art. 3.2.7 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio	- 43 -
Art. 3.2.8 – Unità di paesaggio	- 44 -
Art. 3.2.9 - Inquinamento luminoso	- 48 -

CAPO III – CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI.....	- 49 -
Art. 3.3.1 - Corsi d’acqua.....	- 49 -
Art. 3.3.2 - Rischio idraulico del bacino del fiume Po	- 53 -
Art. 3.3.3 - Fasce di rispetto idraulico del reticolo idrico minore	- 55 -
Art. 3.3.4 - Zone di ricarica diretta e indiretta degli acquiferi	- 57 -
Art. 3.3.5 - Protezione dal rischio geologico.....	- 58 -
Art. 3.3.6 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	- 60 -
Art. 3.3.7 - Disposizioni per la gestione del rischio alluvioni.....	- 60 -
CAPO IV VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E ADEMPIMENTI RELATIVI	- 61 -
Art. 3.4.1 La pericolosità sismica a scala urbanistica.....	- 61 -
Art. 3.4.2 Adempimenti e prescrizioni per la pianificazione operativa e attuativa (POC e PUA) per il RUE e approfondimenti sismici	- 62 -
Art. 3.4.3 Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Disposizioni particolari ai fini progettuali	- 63 -
Art. 3.4.4 Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l’Emergenza. -	63 -
CAPO V - VINCOLI E RISPETTI DELLE INFRASTRUTTURE.....	- 64 -
Art. 3.5.1 - Infrastrutture tecnologiche	- 64 -
Art. 3.5.2 - Pozzi Idropotabili	- 64 -
Art. 3.5.3 - Impianti per la depurazione delle acque reflue	- 65 -
Art. 3.5.4 - Rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica.....	- 66 -
Art. 3.5.5 - Rete di distribuzione del gas	- 67 -
Art. 3.5.6 - Impianti di telecomunicazione.....	- 67 -
Art. 3.5.7 - Fasce di rispetto della viabilità	- 67 -
Art. 3.5.8 - Fascia di rispetto ciclo-pedonale.....	- 68 -
Art. 3.5.9 - Zone di rispetto dei cimiteri.....	- 68 -
Art. 3.5.10 - Impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.....	- 68 -
Art. 3.5.11 – Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.....	- 68 -

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1.1 – Finalità e campo di applicazione

1. La presente Normativa Tecnica Strutturale (NTS) ha per oggetto la disciplina generale delle modalità attuative di tutti gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio.
2. La Normativa contiene inoltre:
 - i parametri edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione;
 - le condizioni e i vincoli di trasformazione delle aree, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio, richiamando a questo proposito anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
 - le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
3. Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale del territorio deve attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni della presente Normativa, di seguito indicato in via breve anche con NTS.

Art. 1.1.2 – Validità ed efficacia delle disposizioni del PSC

1. Le indicazioni riportate nel PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC.
2. I titoli abilitativi rilasciati ed efficaci per opere edilizie anteriormente alla data di adozione delle NTS, ovvero istruibili ed esaminabili in quanto complete degli elaborati tecnici e grafici previsti per legge, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge.
3. La presente Normativa non si applica, inoltre, alle variazioni non essenziali a permessi di costruire già rilasciati o denunce di inizio attività già presentate ed efficaci in data antecedente a quella di entrata in vigore;
4. Le presenti NTS entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta approvazione ai sensi dell'art. 32, comma 13, della L.R. n. 20 del 2000.

Art. 1.1.3 – Misure di salvaguardia e norme transitorie

1. A decorrere dalla data di approvazione delle NTS sono abrogate le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con le norme in esso contenute.
2. Oltre alle prescrizioni delle NTS si applicano, se non in contrasto, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune.
3. I Piani Urbanistici Attuativi – PUA – (ossia: P.E.E.P., P.I.P., Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Programmi Integrati di Intervento, Programmi di Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione Urbana) definitivamente approvati, in attesa o in corso di esecuzione, già completati ed attuati alla data di adozione delle NTS, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla convenzione, dall'atto unilaterale d'obbligo e/o da quanto previsto dalla specifica legislazione in materia.

Art. 1.1.4 – Rapporti con altri piani comunali

1. Il rilascio di permessi di costruire in deroga alle prescrizioni del PSC, del RUE, del POC, di Piani urbanistici attuativi (PUA) o di altri strumenti urbanistici aventi valore di PUA è ammesso per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti individuati dall'art. 20 della L.R. 15/2013.
2. I PUA e gli altri strumenti urbanistici aventi valore di PUA con convenzione urbanistica approvata, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati e attuati alla data di adozione del PSC, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia.
3. Nel caso in cui alcuni contenuti dei suddetti PUA, siano difformi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati (PSC, RUE, POC), queste ultime previsioni sono da intendersi operanti entro il perimetro dei piani attuativi a far tempo dalla scadenza del termine fissato per la completa attuazione dei contenuti delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.
4. Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base dei PUA approvati, il POC ne può prevedere, entro i limiti previsti dalla L.R.20/2000, un'utilizzazione diversa, fermo restando il carattere pubblico delle stesse e il loro ruolo di servizio agli insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del POC prevalgono su quelle dei PUA.
5. Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati sulla base del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti assegnatari.

Art. 1.1.5 – Costruzioni in contrasto con il PSC

1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal PSC, in mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica a essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi al presente PSC o essere sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di restauro e di risanamento conservativo.

Art. 1.1.6 Elementi costitutivi della pianificazione comunale

1. La pianificazione comunale è esercitata, conformemente alla L.R. 24.3.2000 n. 20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" e successive modificazioni e integrazioni, attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, regolamentare ed attuativa di cui ai commi seguenti.
2. il **Piano Strutturale Comunale (PSC)**: redatto ai sensi della L.R. 20/2000 in osservanza dell'atto d'indirizzo e coordinamento tecnico approvato con D.C.Reg. n. 173 del 4.4.2001, costituisce il riferimento di orientamento generale delle politiche comunali in materia di governo del territorio. E' lo strumento di pianificazione urbanistica generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo con riguardo all'intero territorio comunale. Il PSC si ispira ai criteri di responsabilità, sostenibilità, partecipazione, adeguatezza, perequazione ed efficienza. Il PSC persegue finalità di tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio, di tutela dell'ambiente e dell'identità culturale, di miglioramento qualitativo del sistema

insediativo e infrastrutturale, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunale. Il PSC promuove la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti. Il PSC pianifica gli assetti e le azioni programmatiche, in conformità alle prescrizioni e in coerenza con gli indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale, in coerenza con quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo (QC) e in accordo con gli esiti della VALutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT). Il PSC estende le sue azioni all'intero territorio comunale, conformandosi e uniformandosi agli obiettivi generali dell'art. 2 della L.R. n. 20/2000 ed ai contenuti dei piani territoriali sovraordinati e delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e di tutela dell'integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale del territorio.

3. il **Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)**: contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il RUE contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio.

Il RUE definisce direttamente le condizioni e i limiti per le trasformazioni ammissibili tramite attuazione diretta non programmata attraverso il POC. Il RUE, inoltre, stabilisce gli elaborati tecnici da predisporre a cura del proponente e le procedure per la verifica degli effetti ambientali delle opere e delle trasformazioni previste.

4. il **Piano Operativo Comunale (POC)**: è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate così come disciplinato dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le previsioni del POC non attuate cessano di avere efficacia, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, con la conseguente cessazione di tutte le posizioni giuridiche soggettive che ne derivano.

In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale:

- a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso;
- b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la dichiarazione di inizio attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire;
- c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. In particolare per gli ambiti di trasformazione urbanistica specificatamente individuati dal PSC, il POC indica:

- la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
- i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
- l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica; le forme di compensazione ecologica ai sensi dell'art. 65 del PTCP per l'attuazione della rete ecologica locale;

- la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC, applica criteri di perequazione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale, nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o servizi ambientali nell'ambito agricolo perturbano ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 della L.R. n. 20/2000.

Il RUE ed il POC vengono attuati attraverso le modalità previste dalla legge regionale n. 20/2000 e dalla legge 15/2013, fra le quali:

- a) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente
- b) Piani di Riqualificazione Urbana
- c) Piano Urbanistico Attuativo (PUA) che può assumere, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
 - i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
 - i piani per l'edilizia economica e popolare;
 - i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - i piani di recupero;
 - i programmi integrati di intervento;
 - i programmi di recupero urbano.
- d) Programmi Integrati d'intervento
- e) Interventi edilizi diretti
- f) Permesso Di Costruire
- g) Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- h) Interventi Edilizi assoggettati a comunicazione ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 308/2001 (modificato con la L. 73/2010)
- i) Attività Edilizia Libera
- j) Interventi Edilizi assoggettati ad altri strumenti urbanistici sovraordinati e di pianificazione di settore
- k) Realizzazione di Opere Pubbliche assoggettate alla specifica normativa statale e regionale

5. I **Piani Urbanistici Attuativi (PUA)**: sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC, qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;
- c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Il programma di riqualificazione urbana (PRU), di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA.

Art. 1.1.7 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e adeguamento del PSC a disposizioni cogenti

1. L'Amministrazione Comunale provvede alle integrazioni e agli approfondimenti degli elaborati del Quadro Conoscitivo, sulla base delle informazioni raccolte attraverso la propria attività istituzionale ovvero rese disponibili da altri Enti, solo nel caso in cui risultino indispensabili per la definizione di specifiche previsioni del PSC, secondo le procedure stabilite dagli artt. 32 e 32 bis della LR 20/2000.
2. I soggetti proponenti gli interventi di trasformazione fisica o funzionale di una porzione di territorio o di un immobile, concorrono all'aggiornamento del sistema informativo comunale e del Quadro Conoscitivo attraverso le modalità previste dall'Amministrazione.
3. Sono recepiti, secondo le procedure stabilite dagli artt. 32 e 32 bis della LR 20/2000, i provvedimenti amministrativi sopravvenuti successivamente all'adozione del PSC medesimo, che esplicano i propri effetti e trovano applicazione immediata, indipendentemente dalle previsioni contenute nella pianificazione comunale, quali ulteriori beni per i quali è emanato il provvedimento di Dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004, immobili e aree per i quali è emanato il provvedimento di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004, modifiche alle linee e agli impianti elettrici, ecc.
4. Sono recepiti, secondo le procedure stabilite dagli artt. 32 e 32 bis della LR 20/2000, gli aggiornamenti o le modifiche degli elaborati del Quadro Conoscitivo e del PSC derivanti dall'entrata in vigore di normative regolamentari e previsioni legislative o di qualsiasi sovraordinato con valenza territoriale, il cui recepimento sia un atto dovuto e implichi mera trascrizione di tali disposizioni, fermo restando comunque il rispetto di diverse specifiche procedure espressamente previste.
5. Modifiche, integrazioni e specificazioni alla classificazione degli edifici, insediamenti e nuclei di interesse storico architettonico, derivati da motivati e specifici approfondimenti segnalati nella fase di richiesta di Permesso di Costruire o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, saranno recepiti anch'esse, secondo le procedure stabilite dagli artt. 32 e 32 bis della LR 20/2000, previo parere della *Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio*.

Art. 1.1.8 Perequazione

1. Il PSC è fondato sul principio della perequazione, che si esplica sui tre livelli indicati ai commi seguenti.

2. Perequazione urbanistica:

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 77 delle NORME del PTCP, nell'ambito della redazione del PSC e del POC, applica i principi di perequazione mediante:

- a) la classificazione delle aree potenzialmente interessabili da trasformazioni urbanistiche in tipologie caratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto;
- b) il riconoscimento di diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano in condizioni analoghe, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, che verrà assegnata loro in base al disegno urbanistico dei piani;
- c) la previsione della cessione gratuita al Comune delle aree relative alle dotazioni territoriali di 2° livello, ove non si prevede di concentrare gli interventi edificatori, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) L'assegnazione effettiva dei diritti edificatori in sede di POC in modo che i proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni concorrano alle dotazioni territoriali di 1° e 2° livello in misura equa quanto a ripartizione dei costi e dei benefici;

e) la previsione che i diritti edificatori possano essere utilizzati oltre che sulle aree che li generano anche mediante il trasferimento in aree di altra proprietà, quando ciò sia richiesto dalle necessità di realizzazione delle dotazioni territoriali.

Il PSC specifica nei diversi ambiti con caratteristiche omogenee i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali di 1° e 2° livello, con la finalità di perequare, ovvero ripartire equamente tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti e gli oneri medesimi. Il POC e i PUA, nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree. Il PSC stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

3. Perequazione sociale:

La pianificazione territoriale e urbanistica comunale concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa, disciplinando l'attuazione degli interventi edilizi, di recupero e di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi per le famiglie meno abbienti, in conformità alla legislazione vigente.

Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati alla realizzazione di un patrimonio di alloggi di edilizia sociale a servizio della collettività, il PSC disciplina azioni di perequazione sociale. Tali azioni prevedono, per gli ambiti di nuova previsione residenziali, individuati nelle Schede, la individuazione di superfici utili per la realizzazione di edilizia residenziale sociale.

Ai sensi dell'art. A-6 bis della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP, il PSC stabilisce il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nella quota pari al 25%, riferita al dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti residenziali previsti dalla pianificazione comunale nelle nuove aree di trasformazione. Il POC, nel disciplinare gli interventi di trasformazione, specifica il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare e ne disciplina l'attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi.

Nei casi specificatamente stabiliti dal POC, ed esclusivamente qualora ricorrano i casi indicati dalle lettere b) e c) dell'articolo A-26, comma 7, della L.R. n. 20/2000, in alternativa alla cessione delle aree è prevista la loro monetizzazione, totale o parziale, con le modalità stabilite dalle presenti NTS, è stabilita nelle NTS la modalità di determinazione del valore unitario di monetizzazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

Le risorse derivanti da tali monetizzazioni sono interamente destinate a finanziare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Perequazione territoriale – Dotazioni Territoriali di 1° e 2° livello:

Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati al miglioramento delle condizioni territoriali ed ecologiche, il PSC prevede azioni di perequazione territoriale.

Tali azioni prevedono, per gli Ambiti di nuovo insediamento, sia residenziale sia extraresidenziale, la cessione di aree per la realizzazione degli obiettivi di qualità individuati dall'Amministrazione Comunale. La commisurazione minima di tali aree è specificatamente definita, in ragione delle differenti funzioni qualificanti i diversi ambiti strategici. In alternativa alla cessione è ammessa, limitatamente alle aree che

non siano ritenute dall'Amministrazione Comunale indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di qualità territoriale, la monetizzazione delle aree stesse in accordo con l'Amministrazione Comunale. Nella fase attuativa saranno stabilite la modalità di determinazione del valore unitario di monetizzazione e il valore delle aree individuate come obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione delle azioni di perequazione territoriale, concorre al soddisfacimento della dotazione di servizi ordinariamente prevista per gli insediamenti. La perequazione prevede l'identificazione di due quote per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti:

a. una prima quota, definita **Dotazioni Territoriali di 1° livello**, è quello relativo alla cessione, o monetizzazione dove consentito, dei livelli previsti dall'art. A-24 della L.R. 20/2000, incrementati in ragione del recupero delle carenze pregresse, in rapporto alle funzioni insediabili:

- 40,00 mq ogni abitante teorico nei comparti residenziali, dove ogni 120,00 mc si prevede l'insediamento di un abitante, ed un abitante per stanza;
- 15% della superficie territoriale per gli insediamenti produttivi;

b. una seconda quota, definita **Dotazioni Territoriali di 2° livello**, che consente l'acquisizione di ulteriori ed aggiuntive aree definite strategiche dall'Amministrazione Comunale, disponibili all'utilità pubblica all'interno degli Ambiti di nuovo insediamento.

5. Indice perequativo e premialità volumetrica:

Rappresenta l'indice edificatorio pubblico che genera diritti edificatori riservati all'Amministrazione Comunale per la promozione di interventi di edilizia pubblica.

Al fine di conseguire gli obiettivi del PSC, in termini di dotazioni territoriali, l'Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare, in sede di formazione di POC, una quota di edificabilità premiale, tramite il trasferimento dell'intero o parte Indice Perequativo all'area fondiaria, oltre a quella attribuita con gli indici di fabbricabilità fondiaria. La premialità è finalizzata a incentivare: il trasferimento di edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, la qualità ambientale, edilizia e architettonica degli interventi. Il POC potrà stabilire ulteriori obiettivi per la realizzazione dei quali utilizzare meccanismi premiali. Le Schede determinano, per ogni Ambito, l'indice perequativo e la relativa premialità volumetrica.

Alle aree che ricevono i diritti edificatori trasferiti, il PSC riconosce una possibilità edificatoria composta, oltre che dall'indice fondiario, anche dall'indice perequativo.

6. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico e di qualità del PSC, i POC assoggetteranno le aree di trasformazione urbanistica (Ambiti) alla seguente ripartizione:

- un'area privata, articolata in una porzione destinata alla concentrazione della capacità edificatoria riconosciuta dal POC e una porzione permeabile o di verde ecologico per garantire la qualità ecologico-ambientale dei nuovi interventi; essa comprende anche i suoli destinati a interventi di edilizia residenziale sociale;
- un'area destinata alle dotazioni territoriali, di 1° e 2° livello (città pubblica), i suoli costituenti la quale vengono ceduti all'Amministrazione comunale a titolo gratuito, in cambio dell'intero o di parte dell'Indice Perequativo.

7. La contribuzione alle dotazioni territoriali, sia di 1° sia di 2° livello, avviene di norma nella forma della cessione di suoli (**perequazione fondiaria**). È demandata al POC la facoltà di specificare possibili modalità alternative di contribuzione alle dotazioni territoriali da parte dei soggetti attuatori. In particolare, la contribuzione sotto forma di suoli potrà essere integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana (**perequazione integrata**).

8. Compensazione ecologica: l'attuazione di nuovi insediamenti e la riqualificazione di insediamenti esistenti concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. n. 20/2000 mediante la realizzazione di interventi di compensazione ecologica, da individuare nel POC. A tal fine, sono considerati anche gli interventi interessanti spazi di proprietà privata nonché aree esterne a quelle oggetto di intervento, purché inclusi negli elementi funzionali della Rete ecologica o nelle dotazioni ecologiche di progetto, in coerenza con l'assetto della Rete ecologica. Le forme di mitigazione eventualmente adottate nella realizzazione degli interventi di urbanizzazione del suolo concorreranno a ridurre l'entità della compensazione ecologica.

Art. 1.1.9 Allegati alle norme

1. Sono allegati alle presenti Norme, e ne costituiscono parte integrante, i seguenti elaborati:

- Allegato 1: Schede ambiti di trasformazione,

Art. 1.1.10 Elaborati costitutivi del Piano

QUADRO CONOSCITIVO

1. SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

- QC/SSE R relazione

ALLEGATI

- A01 Esercizi commerciali di vicinato
- A02 Aziende agricole

2. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

- QC/B01 Carta geologica - geomorfologica
- QC/B02 Carta geo - litologica
- QC/B03 Carta pedologica
- QC/B04 Carta idrogeologica
- QC/B05 Carta della permeabilità
- QC/B06 Carta della vulnerabilità degli acquiferi
- QC/B07 Carta del sistema idrografico
- QC/B08 Carte delle aree suscettibili di effetti sismici locali
- QC/B09 Carta della fattibilità geologica
- QC/B10 Carta dell'uso del suolo
- QC/B11 Carta delle aree di particolare valore naturale ed ambientale - assetto vegetazionale
- QC/B12 Carta dei vincoli idrogeologici ed idraulici
- QC/B13a Carta di microzonazione sismica
- QC/B13b Carta di microzonazione sismica
- QC B R Relazione

ALLEGATI

- B01 Prospezioni sismiche
- B02 Stratigrafia pozzi idrici
- B03 Analisi idrochimiche relative ai pozzi pubblici
- B04 Schede fasce di rispetto pozzi idropotabili
- B05 Schede identificative reticolo idrico
- B06 Schede aree soggette a fenomeni di allagamento

- B07 Stratigrafie sondaggi geognostici
- 3. SISTEMA DEI TERRITORI URBANIZZATI
- QC/C01 Analisi dei tessuti
- QC/C02 Sistema dei servizi
- QC/C03 Dotazioni territoriali e Sistema della mobilità
- QC/C04a Reti ed impianti tecnologici: sistema energetico – comunicazioni 1:10.000
- QC/C04b Reti ed impianti tecnologici: sistema energetico – comunicazioni 1:5.000
- QC/C05a Reti ed impianti tecnologici: sistema idrico integrato e dei rifiuti 1:10.000
- QC/C05b Reti ed impianti tecnologici: sistema idrico integrato e dei rifiuti 1:5.000
- QC/C06 Carta d'inquadramento dei nuclei extraurbani
- QC/C07 Censimento dei nuclei extraurbani
- QC/C08 Ambiti Centri Storici
- QC/C09 Carte del Catasto Napoleonico
- QC/C10 Le serie storiche urbane
- QC/C11 Sistema insediativo storico urbano e rurale
- QC/C12 Sistema insediativo. Aree produttive
- QC ST R Relazione

ALLEGATI

- C01 Centri storici – le zone urbane storiche
- C02 Flussi di traffico
- 4. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE
- QC/D01 Decreti di tutela degli Immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004
- QC/D02 Pianificazione sovraordinata – Elementi di tutela
- QC/D03 Pianificazione sovraordinata – Elementi strutturali
- QC/D04 Stato di Fatto della Pianificazione alla scala vasta
- QC/D05 Sistema dei vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004
- QC/D06 Carta delle unità di paesaggio
- QC/D07 Zonizzazione acustica comunale
- QC SP R Relazione

ALLEGATI

QC SP R All.1 Progetto di valorizzazione ambientale territoriale degli ambiti di pertinenza del Torrente Nure

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

- PSC01 Territorio Urbanizzato (1:10000)
- PSC02 Infrastrutture e servizi per la mobilità (1:10000)
- PSC03 Rete ecologica e dotazioni ecologico ambientali (1:10000)
- PSC – RUE 04a Aspetti condizionanti – Tutele e rispetti N-O (1:5000)
- PSC – RUE 04b Aspetti condizionanti – Tutele e rispetti N-E (1:5000)
- PSC – RUE 04c Aspetti condizionanti – Tutele e rispetti S-O (1:5000)
- PSC – RUE 04d Aspetti condizionanti – Tutele e rispetti S-E (1:5000)
- PSC – RUE 05 Aspetti condizionanti – Vincoli idrogeologici e idraulici (1:10.000)
- PSC06 Zonizzazione acustica (1:10000)
- PSC R Relazione

- PSC NTS Normativa Tecnica Strutturale
- PSC NTS Allegato 1: Schede ambiti di trasformazione
- PSC - RUE Allegato: Scheda dei vincoli

TAVOLA DEI VINCOLI

Le tavole denominate "PSC - RUE 04 Aspetti condizionanti - Tutele e rispetti", "PSC - RUE 05 Aspetti condizionanti - Vincoli idrogeologici e idraulici" e "QC/D06 Carta delle unità di paesaggio", costituiscono la tavola dei vincoli ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000. La suddetta tavola dei vincoli è corredata dalla Scheda dei Vincoli del PSC e del RUE allegata al PSC e denominata: "PSC - RUE Allegato: Scheda dei vincoli".

VALSAT

- V01 Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica
- V02 Compatibilità strutturale alla trasformazione urbanistica
- VALSAT R Relazione

ALLEGATI

- Allegato 01 Valutazione d'incidenza
- VALSAT SR Sintesi non tecnica
- Dichiarazione di Sintesi

MICROZONAZIONE SISMICA

- MS-Tav. 1 - Carta delle Indagini (1:10.000)
- MS-Tav. 2 - Carta Geologico-Tecnica (1:10.000)
- MS-Tav. 3 - Carta delle Frequenze naturali dei Terreni (1:10.000)
- MS-Tav. 4 - Carta delle MOPS (1:10.000)
- MS-Tav. 5 - Carta delle Velocità delle Onde di Taglio - Vs (1:10.000)
- MS-Tav. 6 - Carta dei Fattori di Amplificazione: PGA (1:10.000)
- MS-Tav. 7 - Carta dei Fattori di Amplificazione: SI 0,1-0,5s (1:10.000)
- MS-Tav. 8 - Carta dei Fattori di Amplificazione: SI 0,5-1,0s (1:10.000)
- MS-Tav. 9 - Carta dei Fattori di Amplificazione: SI 0,5-1,5s (1:10.000)
- MS-Relazione Illustrativa

ALLEGATI

- MS-All. 1 - Indagini sismiche eseguite per studio MS

ANALISI DI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

- CLE-Tav. 1 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (1:10.000)
- CLE-Tav. 2 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (1:10.000)
- CLE- Tav. 3 - Carta di Sovrapposizione MS+CLE (1:10.000)
- CLE-Relazione Illustrativa

Art. 1.1.11 - Classificazione delle destinazioni d'uso del territorio

1. Le funzioni insediabili nei diversi ambiti del territorio sono definiti dall'art. 2.1.1 del RUE.

TITOLO 2 ASPETTI STRUTTURANTI

CAPO I TERRITORIO URBANIZZATO - CENTRI STORICI E ZONE URBANE STORICHE

Art. 2.1.1 - Contenuti e Obiettivi

1. Il PSC, nelle tavole PSC01 e PSC-RUE04, definisce:

- la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari;
- le zone urbane storiche, e ne individua gli elementi singolari (edifici e complessi di interesse storico, architettonico e ambientale diffusi nell'ambito del territorio).

2. Il PSC, individua le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia.

3. Il PSC, individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 490 del 1999, e/o D.L. n.42 /2004; il RUE definisce gli interventi ammissibili negli stessi.

Art. 2.1.2 - Indirizzi di Piano

1. Il perimetro del centro storico comprende le parti del territorio urbano interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Sono identificati come centri storici i centri storici di Podenzano, Altoè, Turro e San Polo, che individuano le aree già perimetrate dal previgente PRG.

2. Il RUE disciplina in dettaglio gli interventi ammessi nei centri storici e nelle zone urbane storiche, nel rispetto dei seguenti indirizzi di Piano:

- è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono la testimonianza storica o culturale;
- le modificazioni alle destinazioni d'uso in atto saranno regolamentate dal RUE in modo da non alterare in misura rilevante i caratteri che conformano l'insediamento storico;
- non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

Art. 2.1.3 – Insediamenti di valore storico architettonico o ambientale

1. Nel RUE sono individuati i seguenti elementi del sistema insediativo storico:

- Edifici e manufatti di valore storico e testimoniale,
- Insediamenti edilizi di interesse storico architettonico,
- Insediamenti edilizi di interesse ambientale.

2. Compete al RUE disciplinare le possibilità di intervento, nel rispetto dei seguenti obiettivi di Piano:

- salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;
- riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

CAPO II TERRITORIO URBANIZZATO - AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Art. 2.2.1 – Contenuti e Obiettivi

1. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento, e da diversi assetti funzionali e urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del P.T.C.P..
2. Il piano stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del P.T.C.P..
3. La tavola di piano PSC01 individua gli Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale.

Art. 2.2.2 – Centro abitato/Limite del Territorio Urbanizzato

1. Il PSC definisce il sistema insediativo secondo l'assetto fisico e funzionale individuando i Centri abitati, corrispondenti al limite del Territorio Urbanizzato, in cui sono individuate le seguenti tipologie d'ambito:

- Centri storici e zone urbane storiche;
- Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale;
- Ambiti specializzati a prevalente destinazione produttive;

2. Centri abitati: si tratta di tessuti, talora di impianto antico, cresciuti per successive aggregazioni, che per caratterizzazione morfologica, consistenza edilizia ed articolazione delle destinazioni d'uso in atto, emergono nel territorio rurale.

Le località interessate sono: capoluogo di Podenzano, Altoè, Maiano, Verano, Due Case, Gariga, I Casoni di Gariga, Turro, Crocetta, San Polo, San Rocco, Case Gatti, Albone, ex Stabilimento De Rica.

Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il PSC individua il perimetro dei centri abitati, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e il lotti interclusi.

Art. 2.2.3 – Destinazioni d'uso ammesse

1. Gli ambiti di territorio urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale sono destinate ad ospitare prevalentemente le funzioni abitative oltre a tutte le altre funzioni con essa compatibile quali ad esempio : funzioni terziarie, commerciali, direzionali di servizio pubblico e privato ed artigianali di servizio alla residenza purché tale funzione non arrechi danno, molestie o pericolo per la popolazione residente nei limiti e con le modalità di insediamento specificatamente previsti dai successivi articoli, secondo l'obiettivo della massima integrazione.
2. Gli usi complessivamente ammessi in tali zone, sono riportati in dettaglio nel RUE.

Art. 2.2.4 – Indirizzi di Piano

1. Per Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, di carattere prevalentemente residenziale che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.
2. Elementi di identificazione
Questa tipologia d'ambito coincide con la parte già urbanizzata del capoluogo e delle frazioni, caratterizzata dalla presenza di funzioni residenziali, commerciali, terziarie, artigianali di servizio e servizi. In tale ambito sono comprese anche le aree in corso di trasformazione; cioè quelle corrispondenti ad aree

insediative già previste dal previgente P.R.G. e soggette a strumento urbanistico preventivo in corso di definizione o in esecuzione.

3. Indirizzi progettuali

La pianificazione urbanistica comunale persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.

4. Direttive

Il PSC classifica le aree all'interno dell'ambito in rapporto alla funzione prevalente o all'insieme di usi consentiti, stabilendo per le diverse tipologie di tessuti urbani norme per l'organizzazione funzionale e morfologica che devono essere comunque osservate negli interventi trasformativi.

Le norme di RUE disciplinano gli interventi edilizi attribuendo alle diverse zone indici di edificabilità coerenti con la morfologia dei tessuti edilizi.

Per gli ambiti urbani in trasformazione, si rimanda ai piani attuativi già approvati.

Il RUE delimita all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, le aree già edificate, assoggettandole a disciplina edilizia definendo indici di edificabilità e determinando le funzioni compatibili.

Contestualmente alla definizione delle aree di possibile edificazione sono individuate nel PSC le aree, le attrezzature e gli impianti necessari ad adeguare i livelli di funzionalità e qualità delle dotazioni territoriali e urbanizzative del centro e, nel contempo, la misura e le modalità operative di partecipazione dei soggetti che intervengono alla realizzazione di tali opere.

CAPO III TERRITORIO URBANIZZATO - AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Art. 2.3.1 – Contenuti e Obiettivi

1. Il PSC definisce il sistema insediativo secondo l'assetto fisico e funzionale, in cui sono individuati gli ambiti specializzati a prevalente destinazione produttiva;
2. Ambiti specializzati a prevalente destinazione produttiva: si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di nuova edificazione, destinate all'insediamento di attività industriali, artigianali e terziarie, ed in genere extraresidenziali.
3. La tavola di piano PSC01 individua gli Ambiti specializzati a prevalente destinazione produttiva.

Art. 2.3.2 – Destinazioni d'uso ammesse

1. Gli Ambiti specializzati per attività produttive consolidate sono prevalentemente destinati alle funzioni produttive ed alle funzioni terziarie, commerciali e di servizio (sia pubblico che privato) con esse compatibili e necessarie, nei limiti e con le modalità di insediamento specificatamente previsti dai successivi articoli, secondo l'obiettivo della massima integrazione.
2. Gli usi complessivamente ammessi in tali zone, secondo definizioni specifiche sono riportati nel RUE.

Art. 2.3.3 – Indirizzi di Piano

1. Il PSC prevede per queste aree il consolidamento e la riqualificazione delle attività insediate consentendo operazioni di adeguamento ed ammodernamento e il completamento delle aree interstiziali ancora libere.
2. Ai fini della salvaguardia della qualità dell'aria, della tutela della salute e dell'ambiente il RUE dovrà disciplinare le attività che potranno svolgersi ed insediarsi in aree distanti da zone a prevalente destinazione residenziale meno di 200 metri.
3. Gli interventi di completamento, modifica funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.
4. Il RUE perimetra le "aree in trasformazione" corrispondenti ad aree insediative previste dal previgente PRG e soggette a strumento urbanistico preventivo in corso di definizione o in esecuzione.
5. Il PSC individua, nella Tavola PSC01, e disciplina le aree e le attività produttive per le quali sono consentiti ampliamenti delle attività esistenti. Il RUE regola e disciplina le condizioni di intervento.
6. Le norme di RUE disciplinano gli interventi edilizi attribuendo eventualmente alle diverse zone indici di edificabilità coerenti con le potenzialità del territorio e la tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 2.3.4 – Ambiti di rilievo sovracomunale con caratteristiche di APEA

1. Tali ambiti riguardano le aree produttive ecologicamente attrezzate – A.P.E.A. dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
2. Il PSC individua quale ambito specializzato per attività produttive di rilevanza sovracomunale l'ambito de I Casoni, in recepimento del Polo Produttivo Consolidato n. 10 del PTCP; per esso valgono le disposizioni di cui all'art. 85 delle Norme del Piano Provinciale e di cui alla scheda descrittiva n. 10 dell'Allegato N7 alle Norme stesse. Per tale ambito è previsto il raggiungimento dei caratteri di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), da realizzarsi sulla base di un'analisi ambientale iniziale e mediante un programma di miglioramento ambientale.
3. Il RUE determina la disciplina di intervento.

CAPO IV TERRITORIO URBANIZZABILE

Art. 2.4.1 – Contenuti

1. Il PSC individua, nella tavola PSC01, gli ambiti per nuovi insediamenti così suddivisi:
 - Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali;
 - Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi;
 - Ambiti per nuove dotazioni territoriali;
2. Il PSC individua tra i nuovi ambiti, quelli soggetti a POC.

Art. 2.4.2 – Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

Sono individuati nella Tavola PSC01 e descritti nelle schede di dettaglio allegate alle presenti norme.

Si tratta di zone di espansione insediativa ai limiti ed in continuità con il perimetro del territorio urbanizzato o intercluse dallo stesso e normalmente servibili dal sistema delle opere di urbanizzazione generale esistente.

INDIRIZZI PROGETTUALI

Tali ambiti saranno caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza, di attività sociali e culturali, commerciali e artigianali con essa compatibili, in un rapporto equilibrato con le dotazioni territoriali.

Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 40 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8, 9 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;
- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

I nuovi interventi dovranno assicurare la presenza o l'impegno a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete idrica, reti tecnologiche, parcheggi pubblici in misura minima di mq. 10 per ogni abitante convenzionale).

Gli interventi dovranno essere dotati di tutti i servizi a carattere primario collegati funzionalmente con le reti e gli impianti pubblici. Le aree verdi private dovranno essere opportunamente sistemate e piantumate e mantenute nel più perfetto decoro urbano. Gli spazi privati potranno essere delimitati e recintati a condizione che siano assicurati aree di parcheggio e di sosta pertinenziali.

Tali ambiti dovranno garantire: un'adeguata accessibilità e la continuità delle piste pedonali e ciclopedonali indicate nel POC; e livelli alti di qualità e organizzazione urbana come sarà dettagliatamente specificato nel POC.

Il RUE disciplina in dettaglio le funzioni insediabili nelle aree a destinazione residenziale.

DIRETTIVE

I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

Il POC specifica per tali ambiti la disciplina di intervento assoggettandoli alla formazione di P.U.A..

Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Tali ambiti riguardano le aree a vocazione prevalentemente residenziale di nuova previsione del PSC.
2. La nuova edificazione è subordinata alla redazione di un P.U.A. preventivo di iniziativa privata o di iniziativa pubblica e specificatamente :
 - a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di iniziativa pubblica di cui alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150 , della L.R. 47/78 ed art. 31 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
 - b) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di iniziativa privata di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 , della L.R. 47/78 ed art. 31 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
 - c) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;

INDICI URBANISTICI

1. Perequazione Territoriale di 1° livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno 10 m/q sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di uso pubblico.
2. Perequazione Territoriale di 2° livello (PT2): come definita dalla relativa scheda d'ambito.
3. Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all'ambito da reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico ambientali.

4. Perequazione Sociale (PS) 20 % della Superficie Utile Lorda come previsto dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

5. Distanze dai confini e dai fabbricati come da disciplina del RUE.

6. Sm = superficie minima di intervento = almeno il 60% della S.T. dell'intero comparto.

Il P.U.A. potrà attuarsi , ove ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale per il perseguimento di obiettivi strategici per la collettività , previa stipula di un "Accordo con i privati" (ex art. 18 L.R. 20/2000) tra il soggetto attuatore ed il Comune.

Art. 2.4.3 – Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

Sono individuati nella Tavola PSC01 e descritti nelle schede di dettaglio allegate alle presenti norme.

I nuovi insediamenti sono individuati nelle aree limitrofe a quelle esistenti di Podenzano, San Polo, I Casoni di Gariga ed Ex Stabilimento De Rica, al fine di concorrere alla loro ottimizzazione in termini di servizi e qualificazione e potenziamento del sistema infrastrutturale.

INDIRIZZI PROGETTUALI

Ai fini della salvaguardia della qualità dell'aria, della tutela della salute e dell'ambiente il RUE disciplina le attività che potranno svolgersi ed insediarsi in aree distanti da zone a prevalente destinazione residenziale meno di 200 metri.

Il RUE disciplina altresì in dettaglio le funzioni insediabili nelle aree a destinazione produttiva.

L'insediamento di nuove attività produttive dovrà contenere le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto ambientale da concordarsi con l'amministrazione comunale.

Il POC disciplina le caratteristiche e le modalità di intervento.

Compete al POC definire le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto (visivo, acustico, ecc.) dei nuovi insediamenti produttivi in prossimità di tessuti residenziali.

MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Tali ambiti riguardano le aree a vocazione produttiva di nuova previsione del PSC.

2. La nuova edificazione è subordinata alla redazione di un P.U.A. preventivo di iniziativa privata o di iniziativa pubblica e specificatamente:

a) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di iniziativa privata attuati secondo le modalità di cui agli artt. 25 e 49 della L.R. 47/78 , dell'art. 31 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii ;

b) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica ai sensi della Legge 17/08/1942 n. 1150 , della L.R. 07/12/1978 n. 47 come modificata ed integrata dalla L.R. 23/80 e ss.mm.ii.

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

INDICI URBANISTICI

1. U.T. pari a 0,45 mq/mq;

2. Perequazione Territoriale di 1° livello (PT1) pari a 15% di ST ;

3. Perequazione Territoriale di 2° livello (PT2) : come definita dalla relativa scheda d'ambito;

4. Perequazione Sociale Produttiva (PS) 10 % della Superficie Utile Lorda (S.U.L.);

5. Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all'ambito da reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico ambientali.

6. R.C. (Q) = 0,60 mq./mq.

7. H max= 12,00 m.

8. Distanze dai confini e dai fabbricati come da disciplina del RUE.

9. S.m. = superficie minima di intervento = almeno il 60% della S.T. dell'intero comparto.

Il P.U.A. potrà attuarsi, ove ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale per il perseguimento di obiettivi strategici per la collettività, previa stipula di un "Accordo con i privati" (ex art. 18 L.R. 20/2000) tra il soggetto attuatore ed il Comune.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle rubricate nelle disposizioni generali delle presenti norme e specificate in dettaglio nel RUE.

2. Fra le zone produttive e quelle destinate a funzioni diverse (residenziale, per servizi pubblici o privati, per insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali, ecc.), al fine di evitare situazioni di disagio ambientale per le funzioni già insediate o insediabili, dovrà essere prevista un'area di rispetto in particolare per quanto riguarda la classificazione acustica prevista dall'art. 6, comma a) e b) e dall'art. 4 comma a) della Legge 26/10/1995 n°44.

Art. 2.4.4 – Ambiti destinati all'espansione di aziende già insediate

MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Riguardano aree già edificate a destinazione produttiva, limitrofe ad un contesto urbano già edificato ed in cui sono presenti le dotazioni territoriali, per le quali il Piano prevede la possibilità di realizzare ampliamenti legati esclusivamente alle attività esistenti mediante la previsione di nuove aree produttive il RUE disciplina le attività che potranno svolgersi ed insediarsi in queste.

2. Per l'applicazione della definizione di "limitrofi", di cui al precedente punto 1., deve intendersi una distanza minima di avente raggio di ml. 200,00 intercorrente tra l'ubicazione dell'intervento da eseguire e la più prossima funzione sensibile (residenza, pubblici servizi, attrezzature sportive, per insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali, ecc.).

Art. 2.4.5 – Ambiti per nuove dotazioni territoriali

1. Il PSC individua tra i nuovi ambiti, quelli destinati alla realizzazione di nuovi servizi collettivi / dotazioni territoriali.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE: Sono individuati nella Tavola PSC01 e descritti nelle schede di dettaglio allegate alle presenti norme.

INDIRIZZI PROGETTUALI: per quanto concerne le modalità di intervento e realizzazione delle dotazioni territoriali, si rimanda al Titolo 2 Capo VI delle presenti NTS.

2. Dotazioni Territoriali di secondo livello

Il PSC specifica nei diversi ambiti con caratteristiche omogenee i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali di 1° e 2° livello, con la finalità di perequare, ovvero ripartire equamente tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, i diritti e gli oneri medesimi.

Il POC e i PUA, nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

Il PSC e il RUE stabiliscono i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

La commisurazione minima di tali aree è specificatamente definita, in ragione delle differenti funzioni qualificanti i diversi ambiti strategici.

In alternativa alla cessione e ammessa, limitatamente alle aree esterne o in eccedenza rispetto al progetto di qualità territoriale individuate per i singoli ambiti, la monetizzazione delle aree, con le modalità stabilite dalle NTS, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

In fase attuativa devono essere stabilite la modalità di determinazione del valore unitario di monetizzazione e il valore delle aree individuate come obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione delle azioni di perequazione territoriale, concorre al soddisfacimento della dotazione di servizi ordinariamente prevista per gli insediamenti :

1. una prima quota, definita Dotazioni Territoriali di 1° livello;
2. una seconda quota, definita Dotazioni Territoriali di 2° livello, che consente l'acquisizione di ulteriori ed aggiuntive aree definite strategiche dall'Amministrazione Comunale, disponibili all'utilità pubblica all'interno degli Ambiti di nuovo insediamento e definite nelle specifiche schede d'ambito.

CAPO V TERRITORIO RURALE

Art. 2.5.1 Contenuti e obiettivi

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non urbanizzabile; il PSC promuove la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.
2. Nel territorio rurale il PSC persegue in particolare i seguenti obiettivi:
 - a. promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale;
 - b. preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - c. promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
 - d. mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura; promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - e. valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
3. Il Comune e i soggetti privati potranno concordare e sviluppare piani di marketing (pubblico-privati) per la caratterizzazione delle specificità e identità territoriali.
4. La tavola di piano PSC01 individua gli Ambiti del territorio rurale.

Art. 2.5.2 – Destinazioni d'uso connesse all'attività agricola

1. Nel territorio rurale sono ammessi esclusivamente interventi edilizi e modifiche allo stato dei luoghi connessi all'Unità Poderale Agricola e funzionali all'esercizio dell'attività agricola, delle attività connesse e complementari così come definite dal Codice Civile.
2. Il RUE deve disciplinare gli eventuali interventi edilizi, connessi all'attività agricola, che possono essere attuati nel territorio rurale con l'obiettivo di valorizzare e recuperare il patrimonio edilizio esistente.

Art. 2.5.3 – Partizione del territorio rurale

1. Il PSC riconoscendo le specifiche vocazioni del territorio rurale e il sistema di componenti tra loro sinergiche quali: ambiente, paesaggio, insediamenti, articola gli indirizzi progettuali, le direttive e le prescrizioni in rapporto alle unità paesistiche, agli ambiti, agli insediamenti.
2. Gli ambiti riconosciuti dal PSC nel territorio rurale, ed individuati nella Tavola PSC01, sono i seguenti:
 - ambiti ad alta vocazione produttiva agricola,
 - ambiti periurbani,
 - aree di particolare valore naturale ed ambientale.

Art. 2.5.4 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono riferiti alle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee per tradizione storica, caratteristiche geomorfologiche e pedologiche dei terreni, qualità agronomica, vocazione e specializzazione ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in essi è favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad adeguata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.
2. Per tali ambiti il PSC si ispira a strategie di conservazione dell'integrità fisica del territorio e ad obiettivi atti ad assicurare il proseguimento dell'attività agricola, anche in aziende non vitali o con nuclei familiari pluriattivi, quale principale garanzia per il mantenimento dei caratteri paesaggistici, ambientali e socio-economici tipici del territorio, nonché a favorire uno sviluppo armonico del territorio, anche in presenza di attività non legate all'agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all'attività agricola e ne contengano l'impatto ambientale e paesaggistico.
3. In tale prospettiva, il PSC riconosce un ruolo strategico anche al consolidamento dell'insediamento abitativo nei nuclei e centri frazionali minori, sia come occasione di recupero di risorse da investire nell'attività produttiva agricola (attraverso, ad esempio, la vendita del patrimonio edilizio non più funzionale all'attività produttiva agricola), sia come funzione di presidio del territorio e di ancoraggio dell'economia agrituristica ed occasione di implementazione delle relazioni umane e sociali.
4. Vengono in ogni caso esclusi dal territorio rurale e dal sistema dei borghi e nuclei minori che lo innervano, gli interventi edilizi e le trasformazioni d'uso che possono compromettere l'equilibrato sviluppo delle attività produttive esistenti generando eccessive sottrazioni di suolo produttivo e conflitti di carattere ambientale e funzionale.
5. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il PSC persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:
 - a) tutelare e conservare del sistema dei suoli agricoli produttivi, rafforzandone e sostenendone la competitività e la struttura del sistema agricolo e zootecnico, in particolare negli ambiti caratterizzati da una forte pressione insediativa;
 - b) evitare la compromissione con l'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola e volti allo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi che assicurino dotazioni infrastrutturali e attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo, al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, alla trasformazione e all'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione;

- c) migliorare la qualità ambientale del territorio rurale, attraverso la riduzione degli impatti delle attività agricole in contesti di fragilità ambientale ed insediativa con l'incentivazione di interventi di rinaturazione;
- d) rispettare il sistema edificatorio storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante;
- e) favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l'accorpamento dei terreni e la ricomposizione fondiaria ed il mantenimento dell'unità aziendale attraverso l'ottimizzazione del dimensionamento delle aziende;
- f) favorire l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive agricole, garantendo la sostenibilità e competitività dell'attività agricola anche consentendo gli interventi edilizi volti ad assicurare le necessarie dotazioni infrastrutturali;
- g) favorire il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio di pianura attraverso l'adozione di misure agro-ambientali con riferimento a quelle specificatamente definite per le "aree preferenziali" dal PRSR e dal PRIP che tengono conto delle priorità ambientali assegnate ad ogni diverso contesto territoriale; favorire, al contempo, il concorso delle aziende agricole alla ricostituzione della rete ecologica secondo gli orientamenti definiti dal presente Piano;
- h) disciplinare il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente e non più utilizzato ai fini agricoli e la nuova edificazione nel territorio agricolo, secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale;
- i) individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e definire ambiti destinati all'espansione dei nuclei rurali attivi nel rispetto degli schemi morfologici del territorio;
- j) favorire tecnologie a minor dispendio energetico negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali.

6. Gli interventi, funzioni ed usi ammessi negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono dettagliatamente regolamentati dal RUE, nel rispetto dei vincoli sovraordinati-.

7. L'amministrazione promuove l'insediamento di attività agrituristiche, ovvero attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Tali attività sono compatibili con tutti gli ambiti del territorio rurale come sopra individuati. Il RUE disciplina gli interventi edilizi funzionali all'insediamento delle attività agrituristiche.

8. Nel rispetto dei principi sopra riportati, il RUE determina la disciplina edilizia degli interventi ammessi nel territorio rurale definendo gli indici di edificabilità e determinando le funzioni compatibili funzioni ed usi ammessi.

Art. 2.5.5 – Ambiti periurbani

1. Si tratta del territorio rurale strettamente circostante il tessuto urbanizzato e tale da rappresentare una cornice di qualità ambientale per il centro urbano. La conservazione dei valori paesaggistici è da perseguire attraverso l'arricchimento della dotazione vegetazionale e la realizzazione delle condizioni per la fruizione ambientale con il mantenimento della generale, anche se limitata, funzionalità agricola dei terreni.

2. Il Comune per tali ambiti si dota, anche su proposta di privati, di progetti agro-ambientali i cui contenuti essenziali potranno riguardare: le tipologie delle colture agricole e le modalità di conduzione agronomica, il miglioramento della stabilità dei suoli, la sistemazione, lo sviluppo naturale o l'impianto di

aree vegetazionali, l'impianto di elementi arborei, la creazione e manutenzione di percorsi (pedonali, ciclabili, equestri), la realizzazione di aree di sosta veicolare per l'accesso all'ambito, l'attrezzatura di aree di sosta pedonali, la sistemazione di altre attrezzature necessarie alla fruizione.

3. Il PSC favorisce il recupero e il potenziamento delle attività agricole esistenti anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio e l'insediamento di attività complementari funzionali e compatibili con il valore agricolo e ambientale del territorio. La disciplina di dettaglio è contenuta nel RUE.

4. L'amministrazione promuove l'insediamento di attività agrituristiche, ovvero attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Tali attività sono compatibili con tutti gli ambiti del territorio rurale come sopra individuati. Il RUE disciplina gli interventi edilizi funzionali all'insediamento delle attività agrituristiche.

5. Negli ambiti agricoli periurbani sono ammessi tutti gli usi e le funzioni consentite nel resto del territorio rurale ad esclusione dell'insediamento di allevamenti intensivi di animali, ovvero allevamenti il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento.

6. Negli ambiti agricoli periurbani il RUE disciplina le attività di spandimento effettuate in agricoltura al fine di limitare gli impatti odorigeni sulle zone residenziali.

7. Nel rispetto dei principi sopra riportati, il RUE determina la disciplina edilizia degli interventi ammessi negli ambiti periurbani definendo gli indici di edificabilità e determinando le funzioni compatibili funzioni ed usi ammessi.

Art. 2.5.6 – Aree di particolare valore naturale e ambientale

1. Sono state individuate sul territorio comunale, e riportate sulla tavola PSC01 le aree di particolare valore naturale ambientale, in riferimento all'art. 60 delle NTA del PTCP, che sono caratterizzate da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive e che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti:

- aree boscate e destinate al rimboschimento
- filari;
- invasi degli alvei dei corsi d'acqua;
- siti appartenenti alla rete Natura 2000.

2. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e in quanto tali sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

3. Tali ambiti, la cui perimetrazione è riportata nella Tavola PSC01 comprendono:

- a. il sistema delle aree forestali e boschive;
- b. il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e B1
- c. le aree oggetto di attività estrattiva per le sole parti sulle quali siano già stati compiuti i ripristini naturalistici come da relativa Valutazione di Impatto Ambientale. In riferimento a queste aree si specifica che nella cartografia di piano sono rappresentate le intere aree di progetto di ripristino naturalistico ma le disposizioni contenute nel presente articolo, sono da ritenersi valide, in fase di attuazione del piano, solo per le aree in cui di volta in volta risulteranno già compiuti i ripristini naturalistici.

4. Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale anche le aree naturali protette istituite ai sensi della normativa di settore e le aree protette di rilievo internazionale e nazionale per le quali si applicano le disposizioni di tutela e valorizzazione specifiche delle singole aree.

5. L'individuazione dell'aree di Particolare Valore Naturale e Ambientale è stata estesa, oltre che alle zone disposte dall'art. 60 delle norme del PTCP, anche a tutta l'area individuata come progetto di tutela, recupero e valorizzazione del territorio dall'art. 53 delle medesime norme, fatta esclusione per le aree vocate all'espansione residenziale e produttiva e per le aree già consolidate.

6. Le aree di valore naturale e ambientale sono disciplinate dai seguenti indirizzi:

a. mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;

b. perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato.

c. sviluppare le funzioni orientate all'offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, alla fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili;

d. privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico-testimoniale;

e. favorire, in coerenza con gli indirizzi del PIAE, il ripristino delle aree oggetto di attività estrattive perseguendo l'integrazione di tali interventi con il contesto territoriale in cui sono inserite.

7. Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di rinaturalizzazione le aree di cui al precedente comma 3, lettera b., limitatamente alle fasce fluviali A1, A3 e B1 nonché le aree di cui al medesimo comma, lettera c.

8. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi, per le aree di cui al comma 3 trovano applicazione le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione come di seguito indicate:

a. per il sistema delle aree forestali e boschive, le disposizioni di cui Titolo 3 Capo II;

b. per le fasce fluviali, le disposizioni di cui al Titolo 3 Capo III;

c. per i filari, le disposizioni di cui al Titolo 3 Capo II;

d. siti appartenenti alla rete Natura 2000, le disposizioni di cui al Titolo 3 Capo II;

e. per l'area di progetto di tutela, recupero e valorizzazione del T. Nure, le disposizioni di cui al Titolo 3 Capo II;

f. per i ripristini naturalistici legati ad attività estrattive vale quanto disposto dalla pianificazione relativa alle attività estrattive.

Art. 2.5.7 – Nuclei extraurbani e insediamenti di valore storico architettonico o ambientale nel territorio extra urbano

1. Si tratta di insediamenti sparsi sul territorio rurale caratterizzati da: scarsa consistenza edilizia, un numero limitato di unità immobiliari e da una marcata monofunzionalità. Sono individuati sulla cartografia del RUE con un numero progressivo che rimanda alla documentazione allegata al Quadro Conoscitivo del PSC.

2. Il QC individua gli insediamenti e il RUE ne disciplina le tipologie di intervento conservativo sugli immobili di interesse storico testimoniale, l'adeguamento, il recupero, la trasformazione funzionale dei volumi esistenti, la riqualificazione delle aree non edificate, le modalità di attuazione, gli indici e i

parametri per gli interventi edilizi, gli usi ammessi e compatibili, assegnando, ove occorra, obiettivi specifici di compatibilizzazione ambientale e di dotazione infrastrutturale.

3. Insediamenti di valore storico architettonico o ambientale nel territorio extra urbano: rientrano in tale categoria gli edifici ricadenti nel territorio rurale censiti dal RUE; il RUE, nel rispetto degli obiettivi di valorizzazione del sistema storico già rubricati al CAPO I, ne disciplina i possibili interventi edilizi.

4. Il RUE individua altresì gli edifici e i manufatti di valore storico testimoniale, ricadenti all'interno del territorio comunale, siano essi interno o d esterni al limite del territorio urbanizzato; il RUE, nel rispetto degli obiettivi di valorizzazione del sistema storico già rubricati al CAPO I, ne disciplina i possibili interventi edilizi.

Art. 2.5.8 – Interventi edilizi non connessi all'attività agricola

1. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

2. Il RUE disciplina le modalità e le caratteristiche di intervento.

Art. 2.5.9 – Interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole

1. Il RUE specifica la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale per funzioni connesse alle attività agricole, perseguendo prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse.

2. In particolare il RUE disciplina il soddisfacimento delle esigenze abitative connesse alla conduzione del fondo prioritariamente attraverso il riuso e l'adeguamento degli edifici esistenti.

3. Il RUE definisce i criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l'eventuale ampliamento del patrimonio edilizio aziendale esistente, fondati su adeguate analisi, effettuate nel Quadro conoscitivo, sulla struttura delle aziende operanti localmente.

4. Ai fine di migliorare il grado di compatibilità di tali strutture con il contesto paesaggistico e ambientale del territorio rurale, le norme del RUE si atterranno alle disposizioni di cui agli artt. 20, 28 e 54 delle Norme del P.T.C.P. e ai seguenti criteri generali:

- le nuove strutture edilizie da realizzare (compresi gli ampliamenti di quelle esistenti) dovranno, per collocazione nel contesto paesaggistico e per tipologia architettonica e scelte tecnico-costruttive e di materiali, risultare adeguate al contesto, nel senso della coerenza funzionale e formale con l'ambiente in cui sono inserite;
- sono da escludere in ogni caso soluzioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di contesti connotati da qualità, segnalate a livello provinciale o comunale; in tali situazioni dovranno essere previste verifiche di impatto e interventi di mitigazione.

5. Compete al RUE disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 dell'art. A-16 della L.R. n. 20/2000.

CAPO VI SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 2.6.1 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. In conformità a quanto previsto dall'art. A-22 della L.R. 20/2000, fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
 - a. gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - b. la rete fognaria, gli impianti di depurazione, la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - c. gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - d. la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica;
 - e. gli impianti e le reti del sistema di comunicazioni e telecomunicazioni;
 - f. le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclopedonali, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.
2. Gli interventi di trasformazione nel territorio urbanizzato e negli insediamenti di nuova previsione sono ammessi a condizione che siano presenti o realizzati:
 - a. allacciamento al depuratore il quale deve essere adeguato ai carichi idraulici ed inquinanti;
 - b. una adeguata rete fognaria principale;
 - c. allacciamento alla rete idrica;
 - d. allacciamento alla rete delle telecomunicazioni;
 - e. allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e gas metano;
 - f. parcheggi pubblici a diretto servizio dell'insediamento provvisti di illuminazione pubblica;
 - g. collegamento diretto alla viabilità pubblica provvista di illuminazione pubblica;
 - h. spazi per la raccolta ed il recupero dei RSU, se richiesti dall'Ente gestore il servizio di raccolta dei rifiuti.
3. Gli interventi di trasformazione all'interno del territorio urbanizzato assoggettati a Sostituzione Edilizia e Piani Recupero che prevedano il recupero di edifici dismessi con altre funzioni diverse da quelle originariamente insediate, con cambio di destinazione d'uso (con o senza opere) , con aumento del carico urbanistico o che eccedano interventi classificati come manutenzione straordinaria, sono ammessi a condizione che siano già esistenti o previsti in progetto:
 - a. allacciamento alla rete fognaria comunale o realizzazione contestuale all'intervento di idoneo sistema di depurazione approvato dagli enti competenti al rilascio di nulla osta / autorizzazioni (A.U.S.L. , A.R.P.A. ed Enti gestori);
 - b. allacciamento alla rete idrica o realizzazione contestuale all'intervento di idoneo pozzo domestico di acqua potabile;
 - c. allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
 - d. parcheggi pubblici a diretto servizio dell'insediamento (fatti salvi i casi in cui è prevista la monetizzazione);
 - e. collegamento diretto alla viabilità pubblica.
4. Gli interventi di trasformazione all'interno del territorio rurale di edifici o complessi di edifici assoggettati a Progetto Generale Unitario, che prevedano il recupero di edifici ex agricoli con cambio di destinazione d'uso (con o senza opere) , con aumento del carico urbanistico o che eccedano interventi classificati come manutenzione straordinaria , sono ammessi a condizione che siano già esistenti o previsti in progetto:

- a. allacciamento alla rete fognaria comunale o realizzazione contestuale all'intervento di idoneo sistema di depurazione approvato dagli enti competenti al rilascio di nulla osta / autorizzazioni (A.U.S.L. , A.R.P.A. Ente gestore, Consorzio di Bonifica, ecc.);
 - b. allacciamento alla rete idrica o realizzazione contestuale all'intervento di idoneo pozzo domestico di acqua potabile;
 - c. allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
 - d. parcheggi pubblici a diretto servizio dell'insediamento (fatti salvi i casi in cui è prevista la monetizzazione);
 - e. collegamento diretto alla viabilità pubblica;
5. Qualora le opere di cui al presente articolo non siano esistenti o lo siano in misura non adeguata, il soggetto attuatore dovrà sottoscrivere una convenzione o un atto unilaterale d'obbligo nel quale sia previsto l'impegno all'esecuzione delle medesime opere contestualmente all'esecuzione dell'intervento edilizio (con possibilità di scomputo degli oneri concessori con le modalità previste dalla legge).
6. In tutti i casi in cui il concessionario non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione deve corrispondere al Comune gli oneri ad essi relativi secondo quanto previsto nell'allegato al RUE "*Criteria di calcolo del contributo di costruzione*", salvi casi per i quali le presenti norme prevedono la gratuita degli interventi o nel caso in cui l'intervento da eseguire ricada in un'area soggetta a strumento attuativo preventivo (P.U.A.) nel quale le opere di urbanizzazione sono attuate direttamente dal soggetto attuatore o dal Comune secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le infrastrutture per l'urbanizzazione del territorio comunale sono articolate in:
- a. **Infrastrutture territoriali:**
 - a.1 impianti a servizio della mobilità: stazioni, strade, percorsi pedonali, piste ciclopedonali
 - a.2 cimiteri
 - a.3 mercati
 - a.4 parcheggi pubblici per l'insediamento
 - a.5 reti impianti canalizzati: gas, energia elettrica, acqua, scarichi reflui, telecomunicazioni
 - b. **Impianti tecnologici:**
 - b.1 impianti con funzioni ecologico-ambientali (depuratori comunali, isole ecologiche)
 - b.2 impianti per telecomunicazioni: aree per cabine impianti tecnologici
 - b.3 servizi tecnici della pubblica amministrazione ed enti territoriali (magazzini / deposito comunale, IREN Emilia , Consorzio di Bonifica, ecc.).

Art. 2.6.2- Dotazioni territoriali previste per gli ambiti di trasformazione

1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse collettivo comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un "Accordo di programma", ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990 e dell'art. 40 della presente legge o un "Accordo con i privati" di cui all'art. 18 L.R. 20/2000 come modificato ed integrato dall'art. 24 della L.R. 6/2009.

Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

2. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20. È comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41 della stessa legge regionale.

3. Il PSC, il POC e i PUA, ciascuno negli ambiti di propria competenza, provvedono ad una classificazione tipologica delle strutture di interesse comunale, anche non appartenenti al demanio comunale, esistenti o di cui è prevista la realizzazione. Le norme di RUE e il POC definiscono, per ogni specifica funzione collettiva, le caratteristiche di intervento e i parametri edilizi con particolare riguardo ai rapporti tra superficie edificata e aree libere, in una logica di valorizzazione del contesto territoriale. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno essere dotati di tutti i servizi primari.

Ogni intervento, inoltre, dovrà garantire degli spazi minimi per aree di parcheggio pubblico e privato nonché per aree di verde.

4. In conformità a quanto previsto all'art. A-24 della LR 20/2000, costituiscono attrezzature e spazi collettivi a servizio degli insediamenti, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita collettiva ed individuale, quelle che riguardano:

- istruzione;
- assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;
- Pubblica Amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile;
- attività culturali, associative e politiche;
- culto;
- aree cimiteriali;
- spazi verdi attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione e il tempo libero;
- altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- impianti sportivi specializzati;
- parcheggi pubblici.

5. Al RUE compete la precisazione degli usi ammessi e la definizione delle modalità di intervento e dei parametri edilizi all'interno delle aree di cui al presente articolo.

Art. 2.6.3 - Dotazioni Minime

1. Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 40 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8, 9 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;
- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
- per gli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

Tali opere sono realizzate dall'Ente pubblico o dai soggetti previsti dalla legislazione vigente in materia di realizzazione e gestione di opere, lavori e servizi pubblici.

2. Le aree di cui al precedente comma 1 di norma sono destinate al demanio comunale, fatte salve quelle per il culto e quelle di proprietà di altre Amministrazioni. E' consentita tuttavia, l'attuazione e/o la gestione da parte dei proprietari delle aree o da altri soggetti privati individuati dal Comune previa approvazione del progetto e della convenzione da parte del Comune al fine di assicurare la fruizione pubblica dei servizi così realizzati.

3. Compete al POC la determinazione, negli ambiti ad esso sottoposti, dello standard di attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto delle altre direttive delle presenti norme. Il POC provvede a localizzare, sulla base dei requisiti sopraesposti, gli impianti e le attrezzature di nuova previsione definendo le modalità attuative, i parametri di intervento, le opere di ambientazione necessarie.

Le aree per attrezzature e spazi collettivi attuate, unitamente a quelle di nuova previsione previste nei POC oltre a quelle cedute al Comune a seguito di interventi diretti, costituiscono la dotazione di spazi pubblici ai fini del raggiungimento dei limiti minimi previsti nel PSC.

4. Il RUE definisce, per ogni specifica funzione collettiva, le caratteristiche di intervento e i parametri edilizi con particolare riguardo ai rapporti tra superficie edificata e aree libere, in una logica di valorizzazione del contesto territoriale. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno essere dotati di tutti i servizi primari. Ogni intervento, inoltre, dovrà garantire degli spazi minimi per aree di parcheggio pubblico e privato nonché per aree di verde.

5. Al RUE compete la precisazione degli usi ammessi e la definizione delle modalità di intervento e dei parametri edilizi all'interno delle aree di cui al presente articolo.

6. Dotazioni territoriali previste in cessione; la cessione delle aree da destinarsi alla realizzazione per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e attrezzature e spazi collettivi di interesse comunale e territoriale (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) è regolamentata dalle norme vigenti, dai P.U.A. per quanto attiene i comparti di trasformazione e di recupero nonché, per gli interventi diretti non compresi nei P.U.A. , dalle disposizioni di cui ai seguenti commi.

7. Per tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento (fatto salvo quanto eventualmente disciplinato nelle singole Schede progettuali d'ambito allegate alle Norme Tecniche Strutturali di PSC) devono essere individuate, realizzate e cedute al patrimonio comunale le quantità previste, in termini di superfici, dal RUE.

Art. 2.6.4 - Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti.

2. Gli interventi edilizi diretti, quelli soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato ed i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) comportano l'onere:

a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, entro il termine di fine lavori indicato nel titolo abilitativo rilasciato , nella convenzione urbanistica o nell'atto unilaterale d'obbligo, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali nella quantità fissata dagli strumenti urbanistici comunali;

b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli stessi, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere

- c) di adeguamento di quest'ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali;
- d) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle dotazioni ecologiche ed ambientali, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali;
- e) di provvedere alla realizzazione delle opere finalizzate a garantire la qualità acustica dei nuovi insediamenti, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali;
- f) di concorrere alla realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi, attraverso la corresponsione del contributo di costruzione così come definito dall'art. 30 della L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. , e comunque fatti salvi i casi di esonero di cui all'art. 32 della medesima L.R. 15/2013.

Art. 2.6.5 - Dotazioni ecologico-ambientali

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Contribuiscono alle dotazioni ecologiche e ambientali le fasce di rispetto degli elettrodotti e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei canali, i depuratori e la relativa fascia di rispetto.
2. Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono finalizzate alla riduzione della pressione antropica sull'ambiente naturale ed al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano.
3. Le dotazioni sono volte in particolare:
 - a) alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento;
 - b) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
 - c) al mantenimento della permeabilità dei suoli ed alla funzionalità della rete idraulica superficiale;
 - d) al riequilibrio ecologico e ad un miglior habitat naturale nell'ambito urbano e perturbano;
 - e) a preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali al fine della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani;
 - f) In particolare rientrano tra le dotazioni ecologico-ambientali le misure di salvaguardia della rete ecologica comunale riferite al sistema dei nodi, dei corridoi e delle direttrici indicati e disciplinati dal PSC al Titolo 3 Capo II e le fasce di rispetto e ambientazione delle principali infrastrutture.

Sono individuate quali dotazioni ecologiche ambientali esistenti:

- gli spazi aperti di libera fruizione,
- le fasce di studio per l'ambientazione delle linee elettriche
- le fasce di rispetto stradale,
- le aree di rispetto dei pozzi pubblici,

4. Quali dotazioni ecologiche di progetto, oltre all'ampliamento delle dotazioni esistenti, è prevista la fascia tampone rappresentata dalle aree del demanio idrico prospicienti il Torrente Nure, nonché l'attuazione del progetto Nure approvato con atto GP n. 146 del 10.05.2000. Le azioni previste dal Progetto Nure sono dettagliatamente descritte nella tavola QC SP R All.1, allegata al Quadro Conoscitivo - Sistema della Pianificazione; il perimetro complessivo delle aree ricomprese nel Progetto Nure è riportato nella tavola di piano Tav. PSC03. L'attuazione del progetto Nure costituisce azione prioritaria per la realizzazione delle dotazioni ecologiche ambientali.

5. Il PSC segnala le tratte stradali e gli insediamenti che richiedono l'allestimento di fasce di ambientazione per la mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture o degli insediamenti sul territorio circostante e sull'ambiente.

6. Conformemente alle indicazioni delle azioni contenute nel PSC, il POC specifica i requisiti prestazionali delle dotazioni ecologiche e ambientali e subordina l'attuazione delle previsioni alla contemporanea esecuzione delle dotazioni necessarie nei diversi ambiti di trasformazione.

7. Il PSC, attraverso l'assetto urbanistico rappresentato nella cartografia di progetto e l'impianto normativo adottato, persegue strategie di miglioramento qualitativo e quantitativo delle dotazioni ecologico-ambientali e si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riutilizzo o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
- favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione;
- preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
- migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili.

8. Tra gli interventi di progetto, il PSC individua la rete ecologica, strumento di governo del territorio attraverso il quale il PSC persegue i seguenti obiettivi:

- a. creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali;
- b. concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell'infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità funzionali della rete ecologica stessa;
- c. contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d'acqua e dai canali, e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.

9. Gli elementi di cui al precedente comma sono riportati nella Tav. PSC03 e di seguito elencati, gli elementi sono descritti e disciplinati al Titolo 3 Capo II:

- a) nodi ecologici;
- b) corridoio ecologico fluviale primario: il corridoio ecologico fluviale è stato perimetrato tramite l'individuazione della fascia tampone costituita dalle aree appartenenti al demanio idrico.
- c) direttrici da istituire in ambito planiziale;
- d) ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale;
- e) varchi insediativi a rischio.

Art. 2.6.6 – Infrastrutture e servizi per la mobilità

1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci.
2. Il PSC recepisce le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata e provvede alla definizione:
 - della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione;
 - del sistema della mobilità ciclabile e pedonale;
 - delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in termini di sicurezza, di geometria e sezione dei tracciati, di capacità di carico, per garantire i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo che costituiscono gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale.
3. Il PSC provvede alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente.
4. Il PSC indica le infrastrutture che necessitano della realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente; le fasce di ambientazione sono individuate quali dotazioni di secondo livello.

Art. 2.6.7 - Classificazione delle strade

1. La classificazione delle strade, ai sensi del D.L. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni, è riportata nell'art. 2.8.1 del RUE

Art. 2.6.8 - Viabilità di progetto

1. Il PSC recepisce e assume dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, in particolare il PTCP, le seguenti previsioni di rilievo sovracomunale relative alle infrastrutture per la mobilità:
 - la variante alla SP 654R
 - la variante alla SP6
 - il potenziamento della SP42.
2. Il PSC assegna agli interventi sul sistema della viabilità territoriale, l'obiettivo di assicurare una migliore accessibilità del territorio comunale e del centro capoluogo in particolare, ai nodi infrastrutturali principali. Il Comune provvede a promuovere accordi e programmi di potenziamento infrastrutturale che servano questo obiettivo.
3. Le connessioni e i nodi viari di nuova previsione individuate sulla cartografia di PSC, tavv. PSC01, PSC02 sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e alla mitigazione degli impatti ambientali connessi al traffico nel capoluogo e nel polo produttivo dei Casoni.
4. Le indicazioni progettuali riportate nelle tavole sono vincolanti in quanto "opere essenziali per l'organizzazione funzionale del territorio" e possono essere modificate solo a seguito di approvazione, da parte degli organi comunali competenti, del progetto definitivo dell'opera. L'esecuzione di norma, in quanto opera che ricade su più proprietà, è di competenza del Comune. L'esecuzione può essere affidata anche a soggetti privati nel rispetto delle norme di legge che regolamentano la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche. Le indicazioni inerenti la viabilità di interesse sovracomunale sono individuate in termini di massima nelle tavole di PSC e potranno essere definite in sede di progettazione esecutiva.

5. Compete al POC definire le modalità operative, le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei nuovi interventi viari. Il POC può apportare modifiche alle indicazioni di PSC purché non vengano stravolti gli obiettivi principali. Il progetto definitivo dei lavori, qualora approvato dagli organi comunali competenti, costituisce adozione di variante agli strumenti di pianificazione.

6. Il POC o il Piano di settore di competenza possono individuare nuove aree destinate alla localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti, ai sensi del D. Lgs 11 febbraio 1998, n.32.

Art. 2.6.9 – Viabilità di servizio negli ambiti per nuovi insediamenti

1. In sede di POC e di progettazione ed esecuzione dei PUA di intervento, tali indicazioni dovranno essere rispettate ed eventuali modifiche possono essere apportate solo in sede di approvazione del progetto definitivo dei lavori approvato dalla Giunta comunale. Le opere per le quali esistono in PSC "indicazioni di percorso" sono di norma realizzate dal Comune con il contributo, previsto dalle norme del POC, dei privati interessati ai comparti di intervento. Possono essere realizzate, inoltre, da tutti i soggetti che la legislazione, per l'esecuzione e gestione delle opere pubbliche, prevede.

2. Ai fini di garantire e tutelare le condizioni di qualità, accessibilità e sicurezza stradale, l'amministrazione comunale in collaborazione con le autorità competenti, promuove piani di intervento operativo.

3. Al RUE compete:

- la definizione delle prestazioni che le infrastrutture stradali devono garantire in termini di sicurezza, di geometria, di sezione, di capacità di carico, per assicurare i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo;
- la definizione delle dotazioni e dei requisiti delle infrastrutture stradali necessari per realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale;
- la individuazione cartografica delle fasce di rispetto per la salvaguardia degli spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, od ampliamenti di carreggiate, di aree di sosta funzionali alla sicurezza ed efficienza delle infrastrutture, o percorsi pedonali e ciclabili da calcolarsi secondo le specifiche di cui in Allegato;
- la localizzazione degli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti.

4. Il POC o il Piano di settore di competenza possono individuare nuove aree destinate alla localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti, ai sensi del D. Lgs 11 febbraio 1998, n.32.

Art. 2.6.10 - Sistema della mobilità pedonale e ciclabile

1. Il sistema delle relazioni tra poli di attrazione, aree di valore ambientale, luoghi di servizi urbani e luoghi della domanda di mobilità dovrà essere servito attraverso il mantenimento, il potenziamento, la nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.

2. Il PSC individua sulla tav. PSC02 i percorsi ciclo-pedonali esistenti, di progetto e la "viabilità da valorizzare per utilizzo ciclo-pedonale" attraverso l'istituzione di tratte "Viabilità 30", anche in territorio extraurbano, dove il passaggio dei veicoli a motore è limitato ai 30 Km/h.

3. Compete al POC definire le dimensioni e le caratteristiche tecniche della mobilità ciclo-pedonale di progetto compresa nei nuovi ambiti di intervento. Le previsioni del PSC e del POC sono vincolanti ed eventuali modifiche possono essere apportate solo in sede di approvazione del progetto definitivo dei lavori approvato dalla Giunta comunale.

4. I percorsi progettuali e di valorizzazione individuati dalla cartografia di PSC e POC sono di norma realizzati dal Comune con il contributo, previsto dalle norme del POC, dei privati interessati ai comparti di intervento; tali interventi possono essere realizzati, inoltre, da tutti i soggetti che la legislazione prevede per l'esecuzione e la gestione delle opere pubbliche.

5. Il percorso ciclopedonale previsto lungo il Torrente Nure in corrispondenza del sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010017 - conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia è da considerarsi indicativo e nelle successive fasi di pianificatorie o attuative dovrà essere effettuata la valutazione d'incidenza precisando che il relativo tracciato dovrà privilegiare percorsi lontani dalle zone di grato o esterni al sito.

TITOLO 3 ASPETTI CONDIZIONANTI

Art. 3.0.1 – Tavola dei vincoli e Scheda dei vincoli

1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento delle prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica di conformità degli interventi di trasformazione, l'Amministrazione Comunale si è dotata di un apposito strumento conoscitivo, denominato "tavola dei vincoli". In esso sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un elaborato, denominato "PSC - RUE Allegato: Scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

2. Le tavole denominate "PSC – RUE 04 Aspetti condizionanti – Tutele e rispetti", "PSC – RUE 05 Aspetti condizionanti – Vincoli idrogeologici e idraulici" e "QC/D06 Carta delle unità di paesaggio", costituiscono la tavola dei vincoli ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000 e della LR 24/2017.

CAPO I - TUTELE STORICO CULTURALI

Art. 3.1.1 - Elementi del sistema insediativo storico

1. Il PSC individua i seguenti elementi del sistema insediativo storico:

- Perimetro del centro storico- Zone urbane storiche interne ed esterne al perimetro del centro storico (Tav. PSC01);
- Edifici e manufatti di valore storico testimoniale interni ed esterni al territorio urbanizzato (Tav. QCD02);
- Beni culturali immobili disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 (Tavv. PSC-RUE04 e QC D02);
- Viabilità storica (Tav. PSC-RUE04);
- Aree di interesse storico ed archeologico (Tavv. PSC-RUE04 e QC D02).

Art. 3.1.2 – Edifici e manufatti di valore storico testimoniale e beni culturali immobili disciplinati dal D.Lgs. 42/2004

1. Il Quadro Conoscitivo del PSC individua nella tav. QCD02 e nelle tavole PSC – RUE 04, ai sensi dell'art. 25 del PTCP, le zone storiche di antica formazione extraurbane, di particolare pregio architettonico e ambientale.

2. La tav. QCD02 e le tavole PSC – RUE 04 riportano l'individuazione delle principali strutture censite come facenti parte delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, articolati in:

- architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali);
- architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri);
- architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case torri);
- architettura civile (palazzi, ville);
- architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici);
- architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici);

- architettura vegetale (parchi, giardini, orti);
- architettura geologica.

3. I beni e le relative pertinenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disciplinati dall'art. 2.3.4 del RUE.

Art. 3.1.3 - Viabilità storica

1. La Tavola PSC-RUE04 riporta gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) percorsi consolidati;
- b) elementi nodali di mobilità storica (ponti).

2. Il RUE dispone la relativa disciplina d'intervento anche con riferimento agli eventuali elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, gallerie, piastrini ed edicole devozionali, fontane, pietre miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, etc..

Per questi elementi valgono le norme riportate nel PTCP art. 27, comma 5.

Art. 3.1.4- Aree di interesse storico e archeologico

1. Il presente PSC riconosce le aree di interesse archeologico articolandole in:

- assi della centuriazione;
- centuriazione diffusa;
- aree interessate da bonifiche storiche di pianura;
- siti di interesse archeologico.

2. Il PSC individua e tutela, ai sensi dell'art. 22 del PTCP, gli assi e le tracce della centuriazione diffusa. Si riferiscono a sporadiche persistenze di infrastrutturazione del territorio di epoca romana, dei quali è prescritta la conservazione.

Il RUE riporta le opportune disposizioni finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

8. Il PSC individua e tutela, ai sensi dell'art. 26 del PTCP, gli ambiti interessati da bonifiche storiche di pianura. Il RUE disciplina nel dettaglio gli interventi ammessi nelle aree agricole interessate da bonifiche storiche di pianura, e nei pertinenti manufatti, come individuate nell'elaborato PSC-RUE04.

La terminologia "bonifiche storiche" viene usata al solo scopo di riprendere quella dell'art. 23 delle Norme di attuazione del PTPR vigente e per dare continuità terminologica a quella usata dal PTCP, trattandosi in realtà di opere di canalizzazione irrigua e/o fognaria, comunque non costruite sulla base della normativa e delle prescrizioni pianificatorie di cui al R.D. n. 215/1933.

CAPO II - TUTELE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI

Art. 3.2.1 - Contenuti e obiettivi

1. L'obiettivo principale della Pianificazione Comunale è la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente e del valore paesaggistico del territorio in quanto considerati condizioni fondamentali per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socioeconomici.

Le scelte effettuate in merito sono, quindi, sottoposte a Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.).

2. Il PSC accerta lo stato di sviluppo e di degrado del territorio comunale tramite uno studio approfondito riportato all'interno del Quadro Conoscitivo e conseguentemente detta le norme per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali e sociali, così come già previsto nel PTCP.

3. All'interno del PSC sono individuate le risorse naturali esistenti sul territorio comunale e le conseguenti aree di tutela e valorizzazione:

- Aree boscate ed elementi vegetazionali lineari;
- Rete ecologica;
- Siti di Rete Natura 2000;
- Beni paesaggistici e unità di paesaggio;
- Progetti di tutela recupero e valorizzazione del territorio.

Art. 3.2.2 - Aree boscate e destinate al rimboschimento

1. Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il PSC individua nella tavola PSC03 e PSC-RUE04 le aree boscate e destinate al rimboschimento, da sottoporre ad azioni prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica. Per queste aree vengono applicate le norme riportate negli Artt. 8-9 del PTCP dove trovano applicazione le prescrizioni riportate nella Delibera del Consiglio Regionale N. 2354/1995. Si specifica che nella cartografia di piano sono rappresentate anche le aree destinate al rimboschimento ma le disposizioni contenute nel presente articolo, sono da ritenersi valide, in fase di attuazione del piano, solo per le aree in cui di volta in volta il rimboschimento risulti già avvenuto. Come già specificato, per tutto quanto concerne la disciplina degli interventi nelle aree oggetto di questo articolo, si rimanda alle disposizioni del PTCP sopra citate.

2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo le aree agricole adibite a pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno nonché ogni altro impianto arboreo avente finalità produttiva, nei quali sono ammessi le normali attività silvicolture, i trattamenti fitosanitari nonché la raccolta dei prodotti.

3. Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del PTCP, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al presente comma.

I rimboschimenti compensativi dovranno preferibilmente concorrere all'attuazione della Rete ecologica provinciale.

5. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole QC B11 e PSC03 del presente Piano, devono essere osservate le direttive di cui all'art. 8 del PTCP.

6. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 18 della L.R. n. 47/1978 già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PSC.

Art. 3.2.3 - Elementi lineari - filari

1. Il PSC individua nelle tavole PSC03 e PSC-RUE04 i filari e le siepi (elementi lineari) quali elementi vegetazionali di significativo interesse naturalistico e paesistico che, posti prevalentemente tra i diversi appezzamenti, lungo i percorsi agricoli ed i canali irrigui, contraddistinguono e connotano il paesaggio agrario.

Le finalità della tutela per questi elementi, sono volte a recuperare, ricostruire e potenziare le caratteristiche significative del paesaggio agrario, delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale.

2. Un filare viene definito come un impianto lineare di origine antropica solitamente composto da alberi ad alto fusto; si assume invece come definizione di siepe quella di elemento marginale di campo composto da uno strato erbaceo permanente, con almeno un albero, o coperto da cespuglio per almeno un terzo della sua lunghezza.

3. Per gli elementi lineari non inquadrabili quali filari valgono le disposizioni di cui al precedente articolo. Per la tutela dei filari vengono applicate le norme riportate negli Artt. 8-9 del PTCP. È prevista la conservazione e il potenziamento; l'abbattimento di alberature, di alto fusto o soggette a particolari tutele è consentito unicamente nei casi previsti dal PSC e dal RUE, ed è soggetto ad autorizzazione comunale.

4. Per tali elementi sono, di norma, vietati danneggiamenti e sostanziali modificazioni alla struttura, come pure qualsiasi intervento che ne possa minacciare l'esistenza. Tali interventi sono espressi nella disciplina degli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente riportata nel RUE.

5. Il nuovo impianto di essenze arboree e/o arbustive dovrà assicurare la continuità con gli impianti vegetazionali esistenti nel fondo in oggetto o nelle aree confinanti e sarà eseguito nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) privilegiare lo sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi, prevedendo il loro equilibrato incremento;

- b) ispirarsi agli impianti vegetazionali storici del territorio rurale della pianura padana, quali parchi di villa, piantate alberate, filari arborei o arbustivi;
 - c) escludere gli impianti arborei o arbustivi monospecifici con finalità economiche quali vigneti, pioppeti, frutteti;
 - d) formare filari, macchie, bordure o siepi lungo il perimetro stradale, di canali o in confine con altri fondi.
6. Il numero delle piante da porre a dimora é determinato in relazione allo sviluppo definitivo della chioma e alla quantità di spazio che la stessa richiederà proiettata a terra.
7. Sono comunque disciplinati dalle presenti norme e dal RUE tutti gli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente, non destinato alla produzione agricola, che presenta le seguenti caratteristiche:
- a) alberi aventi circonferenza del tronco maggiore di m 1,00 misurata ad un metro dal suolo;
 - b) alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti maggiore di m 1,20 misurati ad un metro dal suolo;
 - c) siepi naturali presenti nel territorio rurale, anche se discontinue;
 - d) filari di alberi a fianco di strade carrabili e campestri, canali, limiti di proprietà, altre strutture territoriali, anche se discontinue;
 - e) formazioni arboree costituite da soggetti di altezza superiore a m 5,00 che esercitano una copertura del suolo maggiore del 60%;
 - f) tutti gli elementi vegetali posti all'interno delle aree di valore naturale e ambientale;
 - g) gli elementi vegetali che, pur non avendo raggiunto le dimensioni espresse nei punti precedenti, costituiscono elementi posti in sostituzione di elementi vegetali oggetto di disciplina del PSC e del RUE.
8. Sul patrimonio vegetazionale esistente sono, di norma, vietati i seguenti interventi:
- a) la modificazione sostanziale della struttura della chioma con la potatura di branche e rami con diametro superiore a 1/3 del diametro del tronco a m 1,00 dal suolo;
 - b) la pavimentazione con materiale impermeabile dell'area circostante il tronco per un raggio di m 1,00 o superiore;
 - c) lo scavo entro il perimetro suddetto o comunque a profondità tale da minacciare l'integrità dell'apparato radicale;
 - d) l'abbattimento degli alberi o la rimozione degli altri elementi vegetali.
9. Gli interventi di modificazione della struttura della chioma e l'abbattimento possono essere realizzati, previa autorizzazione del Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, se richiesti da privati, solo nei seguenti casi:
- a) sussista un obbligo in tal senso in base al diritto pubblico richiesto da soggetti terzi aventi titolo;
 - b) l'elemento vegetale determini situazioni di pericolo per persone o cose, che non possono essere rimosse in altro modo e con spesa ammissibile;
 - c) la presenza dell'elemento vegetale induca condizioni di forte disagio o pericolo nella circolazione stradale;
 - d) le condizioni fitosanitarie e/o di stabilità siano tanto precarie da rendere non economico ogni eventuale intervento di cura;
 - e) vi sia un prevalente interesse pubblico che li renda urgenti e necessari;
 - f) sia presentato e approvato un progetto di ristrutturazione sulla complessiva area a verde.
10. La richiesta di autorizzazione andrà inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) utilizzando l'apposita modulistica.

11. Gli interventi di scavo e pavimentazione nell'area circostante il tronco sono ammessi solo per inderogabili esigenze di realizzazione e manutenzione di opere tecnologiche e di urbanizzazione.
12. Ai proprietari delle aree su cui giacciono detti elementi arborei e/o arbustivi è, comunque, fatto obbligo d'avere la massima cura degli stessi.
13. E' comunque fatto obbligo a tutti i proprietari di spazi destinati a verde privato di avere la massima cura per le essenze arboree, arbustive e prative di qualsiasi natura e dimensione presenti nei suddetti spazi. E' facoltà del Comune prevedere una sanzione, da quantificare con Delibera di giunta comunale, per la mancata manutenzione di tali spazi a verde privato.
14. Maggiore specificazione degli aspetti regolamentari inerenti alla gestione e ai criteri di nuovo impianto del patrimonio vegetazionale nel territorio comunale potrà essere prevista con un apposito "Regolamento del verde" ad integrazione del RUE e delle presenti norme.
15. Per gli elementi arborei e arbustivi, isolati e in filare presenti all'interno degli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive e altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi e nelle aree private a verde poste all'interno del territorio urbanizzato vale la disciplina degli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente di cui presente articolo.

Art. 3.2.4 - Rete Ecologica

1. La rete ecologica rappresenta lo strumento di governo del territorio attraverso il quale il PSC persegue i seguenti obiettivi:
 - a) creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali;
 - b) concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell'infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità funzionali della rete ecologica stessa;
 - c) contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d'acqua e dai canali, e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.
2. Gli elementi di cui al precedente comma sono di seguito elencati e descritti in relazione alle principali finalità e funzioni che rivestono nell'ambito dello Schema direttore di Rete ecologica:
 - a) nodi ecologici: ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della Rete ecologica, da preservare e tutelare;
 - b) corridoio ecologico fluviale primario: direttrici lineari costituite da elementi naturali e seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare con interventi di riqualificazione fluviale e con l'applicazione di buone pratiche agronomiche; il corridoio ecologico fluviale è stato perimetrato tramite l'individuazione della fascia tampone costituita dalle aree appartenenti al demanio idrico.
 - c) direttrici da istituire in ambito pianiziale: elementi lineari con funzione di connessione fra i nodi ed i corridoi ecologici in territorio di pianura che devono trovare la loro definizione fisico-funzionale attraverso il riconoscimento ed il collegamento di segmenti di naturalità già presenti quali siepi, filari, corsi d'acqua minori, canali;

d) ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale: aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, che vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati per potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso;

e) varchi insediativi a rischio: porzioni residuali di territorio non edificato da preservare per contrastare la frammentazione ecologica causata dalla saldatura dell'edificato. Nelle tavole di Piano sono perimetrare le aree entro cui vietare previsioni di nuovi insediamenti.

3. Il PSC individua nella tavola PSC03 la rete ecologica locale e la rete ecologica principale assumendo gli obiettivi e le componenti dello schema Direttore della rete ecologica provinciale e approfondendone l'articolazione funzionale ed ambientale alla scala comunale garantendo (Art. 67, comma 6, NTA del PTCP):

a) la salvaguardia dei biotopi e delle cenosi vegetali di interesse naturalistico presenti;

b) la continuità degli elementi portanti della rete ecologica di rilevanza territoriale;

c) la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento agli ambiti periurbani;

d) il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.

4. Negli elementi funzionali della rete ecologica sono comunque di norma ammessi interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati. Sono inoltre ammessi interventi volti all'educazione, valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità.

5. L'attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica del sistema di pianura, quale forma di compensazione ambientale.

6. Gli elementi della rete ecologica locale costituiscono riferimento per gli interventi di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 67 comma 9 delle NTA del PTCP.

7. Per l'attuazione degli interventi si farà riferimento alle indicazioni del PTCP e delle specifiche linee guida predisposte dall'Amministrazione Provinciale.

8. Il POC può prevedere l'elaborazione e l'integrazione di specifici progetti pubblici o privati per la realizzazione o miglioramento degli elementi della rete ecologica.

9. Il PSC individua nella tavola PSC03 i corridoi potenziali per l'incremento dell'equipaggiamento vegetazionale.

Art. 3.2.5 - Rete Natura 2000

1. Il sistema della Rete Natura 2000 si compone dell'insieme dei siti denominati Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. Gli elenchi delle specie e degli habitat menzionati sono contenuti negli allegati delle direttive comunitarie di riferimento (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE). Al termine del loro iter istitutivo, i SIC verranno designati dalla Commissione Europea come Zone speciali di conservazione (ZSC).

2. Il sito di importanza comunitaria – SIC/ZPS IT4010017 "Conoide del Nure e Bosco di fornace vecchia"– della Rete Natura 2000, è individuato nelle tavole QC B11, PSC03 e PSC–RUE04.

Il sito costituisce parte integrante e strutturante dello schema direttore di Rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipa alle indicazioni progettuali contenute nelle presenti Norme per la Rete ecologica.

3. In esso trovano applicazione le misure di conservazione definite dagli enti competenti e, ove vigenti, gli specifici piani di gestione, di cui alla L.R. n. 7/2004 ed alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1191 del 30.7.2007, ferma restando anche l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I della L.R. n. 7/2004 e delle Linee-guida, approvate con deliberazione della Giunta Regionale citata, in merito alla valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza dovrà considerare, in particolare, i seguenti aspetti:

- a. compatibilità con le misure di conservazione dei siti;
- b. compatibilità con le prescrizioni e i pareri degli Enti gestori delle Aree naturali protette;
- c. analisi delle possibili alternative di piano/progetto;
- d. predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi anche sulla base delle prescrizioni contenute nelle schede della valutazione di incidenza del PTCP.

4. La revisione dei perimetri e delle banche dati dei siti è di competenza della Regione Emilia-Romagna, sentiti gli Enti locali e gli Enti gestori di Rete Natura 2000 territorialmente competenti, principalmente attraverso il "Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente" di cui alle leggi regionali n. 3/1999 e n. 6/2005.

Art. 3.2.6 - Beni paesaggistici disciplinati dal D.Lgs. 42/2004

1. Sono individuati sulla tavola D05 e sulla tavola PSC–RUE04 gli elementi di particolare pregio paesistico e ambientali, quali "Aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 tra cui i Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142 comma1 lettera c) individuati negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 8285/1937, e i territori coperti da foreste e boschi (art. 142 comma1 lettera g).

2. Per i corsi d'acqua pubblici tutelati è stata individuata una fascia di tutela paesaggistica di 150 m, riportata sulla tavola PSC–RUE04; entro questa fascia di tutela, valgono le disposizioni di cui al D. Lgs. D. Lgs. 42/2004; sono escluse dalla disciplina, le aree per le quali sono state verificate le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

3. Per tutte le aree tutelate per legge valgono le disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2004.

Art. 3.2.7 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio

1. Recependo l'art. 53 delle Norme del PTCP il PSC individua le aree progetto di tutela, recupero, valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico, riportati nelle tavole QC D02, PSC03 e PSC–RUE04.

2. In particolare, l'area di progetto è funzionale alla tutela naturalistica dell'ambito del Torrente Nure e allo sviluppo delle potenzialità di fruizione pubblica dello stesso tramite l'individuazione di un "parco del Torrente Nure" destinato, oltre alla normale conduzione agricola dei fondi, alla riqualificazione dell'ambiente naturalistico e ad una parziale fruizione sociale da realizzarsi con percorsi pedonali e aree da individuare specificatamente all'interno di eventuali strumenti di pianificazione attuativa. Gli obiettivi

di valorizzazione territoriale del progetto, come definito con quanto approvato dall'Amministrazione provinciale con DGP 146 del 10.05.2000, sono perseguiti tramite le disposizioni riportate nei seguenti commi.

3. All'interno dei perimetri del parco naturale del torrente Nure ogni intervento dovrà tutelare:

- gli elementi vegetazionali emergenti quali macchie, boschi, filari;
- eventuali elementi della struttura centuriata individuati nelle tavole QC D02 e PSC-RUE04;
- le arginature naturali ed artificiali sulle quali sono consentiti interventi esclusivamente finalizzati al mantenimento della loro funzionalità e quelli necessari alla difesa idraulica;
- il mantenimento e la valorizzazione dei manufatti idraulici esistenti;
- la manutenzione e valorizzazione delle piste naturali di accesso al fiume.

4. L'edificazione nell'ambito delle zone urbanistiche ricadenti all'interno del parco naturale del Torrente Nure è sottoposta alla specifica disciplina edificatoria che subisce, però, le seguenti limitazioni:

- sono vietati insediamenti agricoli di nuovo impianto;
- le aziende agricole esistenti possono ampliarsi sino al raggiungimento degli indici di piano purché siano adottati accorgimenti a tutela della integrità ecologica delle acque di falda;
- la nuova edificazione dovrà essere accorpata all'insediamento rurale esistente in armonia con l'impianto morfologico dichiarato nella specifica scheda di insediamento e tutti gli edifici non potranno avere altezze superiori a mt. 6,00 con una tolleranza in più o meno del 15%;
- non sono ammessi insediamenti agricoli di tipo intensivo (allevamenti industriali, ed allevamenti intensivi, attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
- le nuove costruzioni e le ristrutturazioni degli edifici esistenti dovranno rispettare la morfologia (disposizione planimetrica e appoggio al suolo degli edifici), la tipologia (aperture, caratteristiche stilistiche, pendenze della copertura, ecc.), i materiali, le colorazioni (con valori cromatici riconducibili alle terre) della tradizione costruttiva locale e dell'architettura rurale.
- Qualora si intenda utilizzare pannelli prefabbricati, occorre attenuare la percezione negativa utilizzando accorgimenti tesi ad ottenere un buon inserimento nel contesto ambientale (colorazioni in pasta o graniglia, rivestimenti, intonacatura ecc.).
- Gli edifici produttivi realizzabili in virtù della zonizzazione di Piano che si affaccino verso la sponda del Torrente andranno schermati con una specifica cortina di alberi ad alto fusto scelti tra le essenze tipicamente locali.
- Le attività connesse allo svago ed al tempo libero ammesse nelle singole zone dovranno, nel limite del possibile, interessare il recupero degli edifici esistenti, provvedere alla tutela ed all'integrazione del patrimonio vegetale.
- Sono ammessi capanni per la pesca e postazioni per l'osservazione ambientale realizzate con strutture precarie e materiali naturali (legno, pietra, etc.).

Art. 3.2.8 – Unità di paesaggio

1. La Tavola QC D06 riporta la suddivisione del territorio in Unità di Paesaggio, come disposto dal PTCP. Per le Unità individuate valgono le disposizioni riportate ai seguenti commi.

2. Unità di Paesaggio fluviale del Torrente Nure

Le disposizioni riportate nel presente comma sono riferite ad entrambi i subambiti: Settore fluviale del Torrente Nure e Settore perfluviale del Torrente Nure.

Indirizzi di tutela di tipo antropico

- a. Il PSC sulla base degli insediamenti sparsi dispone per le aree di ampliamento e ristrutturazione degli abitati configurazioni edilizie che rispettino il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.
- b. La ristrutturazione e l'adeguamento così come l'ampliamento delle corti rurali ancora destinate all'agricoltura sarà controllato nel rispetto dello schema morfologico originario, mantenendo libere le visuali più importanti all'edificazione esistente di pregio storico ed architettonico.
- c. Controllo delle pratiche colturali e degli scarichi civili ed industriali per ridurre e prevenire il rischio di inquinamento delle acque sotterranee e migliorare la qualità delle acque superficiali;
- d. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo i tratti arginali ed extrarginali valorizzando percorsi ciclo-turistici sull'attuale viabilità interpodereale.

Indirizzi di tutela di tipo naturale

- a. Tutela e potenziamento degli habitat vegetazionali riferibili in primo luogo all'area SIC-ZPS Conoide del Nure-Bosco Fornace Vecchia, e degli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo i fossi e rogge) e fluviale (vegetazione ripariale).
- b. Le fasce fluviali dovranno nel loro percorso periurbano costituire occasioni di riqualificazione negli ambiti rivieraschi, connettendosi ad altre aree verdi urbane o ad ambiti agrari o naturali attraverso percorsi pedonali o ciclabili;
- c. Andrà prevista la riqualificazione delle aree marginali degradate intercluse tra gli insediamenti o le infrastrutture, e delle sponde fluviali, con creazione di fasce verdi alberate.

Raccomandazioni di tipo antropico

- a. Negli insediamenti esistenti dovrà essere attuata una politica di completamento delle infrastrutture primarie mancanti, quali i parcheggi e gli spazi di verde primario, il sistema di raccolta e di depurazione delle acque, mantenendo il più possibile alta la permeabilità dei suoli;
- b. Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico architettoniche degli edifici storici presenti;
- c. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione:
 - nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate;
 - l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio;
- d. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;
- e. Mitigazione degli impatti visivi delle nuove infrastrutture viarie attraverso il rinverdimento delle scarpate e la creazione, lateralmente alle strade, di fasce di rispetto alberate con disposizione non geometrica e con essenze autoctone; sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti, riqualificazione delle aree sottostanti i viadotti;

- f. Contenimento e progressiva eliminazione delle immissioni di acque reflue ed uso di fertilizzanti nelle pratiche agronomiche in relazione all'alta fragilità degli acquiferi;
- g. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale;
- h. In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai con visivi principali.

Raccomandazioni di tipo antropico

- i. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti, tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale;
- j. Valorizzazione e recupero degli elementi idromorfologici residuali (paleoalvei principali o storici), e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di un loro reinserimento nell'ambiente fluviale, golenale o extra golenale;
- k. Riqualificazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati da cave dismesse o inattive sotto il profilo morfologico e vegetazionale, mediante riutilizzo di adeguati elementi scelti in armonia con le caratteristiche peculiari del luogo.

3. Unità di Paesaggio dell'Alta pianura piacentina

Le disposizioni riportate nel presente comma sono riferite ad entrambi i subambiti: Alta pianura e Alta pianura centuriata.

Indirizzi di tutela di tipo antropico

- a. Il PSC promuove politiche urbanistiche finalizzate alla tutela e riqualificazione dei tessuti edilizi di tipo storico e non, alla disciplina delle destinazioni d'uso insediabili e compatibili, o all'indicazione di indirizzi per la realizzazione di nuovi insediamenti;
- b. Riqualificazione delle zone produttive esistenti attraverso opportune piantumazioni, aumento delle superfici permeabili e razionalizzazione degli scarichi, dotazione di percorsi ciclopeditoni di collegamento con le aree prevalentemente residenziali, nonché la previsione di spazi di parcheggi integrativi;
- c. Il PSC tutela i cunei agricoli ed i corridoi ecologici esistenti;
- d. Il PSC persegue l'obiettivo del recupero degli insediamenti agricoli esistenti non più adibiti all'uso agricolo e l'esclusione di nuovi insediamenti agricoli a favore dell'implementazione e ristrutturazione di quelli esistenti, fatti salvi adeguamenti diversi obbligati da nuovi futuri accorpamenti aziendali.
- e. L'ampliamento delle corti rurali più significative sarà controllato, individuando le parti di territorio destinate a tale scopo nel rispetto dello schema morfologico a corte originario, e delle visuali di accesso più importanti all'edificazione esistente di pregio storico ed architettonico
- f. Controllo dei processi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali, tramite l'adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e la morfologia originarie;
- g. Conferma e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e di quelle più recenti di bonifica, trama poderale ad andamento geometrico, canali, rogge, filari e strade poderali, con la conservazione dei relativi manufatti e tracciati storici avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso materiale e le stesse tecniche costruttive; nelle aree di bonifica storica è sconsigliata la costruzione di nuovi edifici ad utilizzazione extra-agricola;
- h. Nei siti archeologici vige il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi;

i. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali e perfluviali minori.

Indirizzi di tutela di tipo naturale

a. Le fasce fluviali, nel loro percorso periurbano, costituiscono aree utili alla riqualificazione negli ambiti rivieraschi, connettendosi ad altre aree verdi urbane o ad ambiti agrari o naturali attraverso percorsi pedonali o ciclabili;

b. In fase di attuazione del Piano, andrà prevista la riqualificazione delle aree marginali degradate intercluse tra gli insediamenti o le infrastrutture, e delle sponde fluviali, con creazione di fasce verdi alberate.

Raccomandazioni di tipo antropico

a. Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico architettoniche degli edifici storici presenti;

b. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione:

- nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate;

- l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio;

c. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;

d. Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, dovranno essere tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificarne le relazioni visive e culturali con il contesto;

e. Andranno perseguiti la salvaguardia degli spazi cortilizi delle grandi aziende agricole ed il ripristino delle pavimentazioni delle aie con i materiali originari o ad essi compatibili;

f. Andranno programmati la tutela ed il recupero dei parchi e giardini storici anche da un punto di vista vegetazionale, sostituendo gli eventuali elementi da abbattere in quanto non recuperabili con interventi di dendrochirurgia, con altri esemplari della stessa specie e quanto più possibile di dimensioni uguali a quelli abbattuti. Andrà mantenuta la tipologia delle recinzioni esterne originali, in particolare di quelle costituite anche da elementi in ferro lavorato;

g. Andrà applicata rigorosamente la legge regionale sulla fertirrigazione; pertanto andrà programmato il controllo delle pratiche colturali e dei pozzi privati irrigui per evitare il collegamento della falda superficiale inquinata con quelle profonde sfruttate dagli acquedotti;

h. Andrà attuato il controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e delle attività zootecniche al fine di ridurre il carico inquinante sulle acque superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle sotterranee;

i. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale;

j. In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai coni visivi principali.

Raccomandazioni di tipo naturale

- a. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo fossi e rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e nelle aree golenali);
- b. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perfluviali minori rimasti (soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi) tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale;
- c. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei principali o storici, risorgive) e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di reinserirli nell'ambiente fluviale, golenale o extragolenale.

Art. 3.2.9 - Inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria competenza e attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue obiettivi di qualità al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso congiuntamente alla promozione del risparmio energetico nel settore della illuminazione pubblica e privata.

2. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000 (per quanto riguarda il territorio di Podenzano il SIC-ZPS IT4010017 Conoide del Fiume Nure e Bosco di Fornace Vecchia).

3. Il RUE si adegua alle indicazioni previste dalla L.R. n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2263 del 29.12.2005 "Direttive per l'applicazione della L.R. n. 19/2003" e della Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 14096 del 12.10.2006 "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", assumendo altresì ogni altro provvedimento previsto dalle norme vigenti.

Ai fini dell'adeguamento, il Comune:

- a) nelle zone di protezione, predispone un censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti della presente direttiva, indicando modalità e tempi di adeguamento. Per tali zone di protezione inoltre, il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione;
- b) predispone inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla base dello stato dell'impianto, ne pianifica la sostituzione in conformità alla presente direttiva;
- c) predispone una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell'art. A-23 della LR. 20/00 anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la funzionalità, la razionalità e l'economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.

4. Il RUE dovrà indicare le azioni e gli atti che il che Comune è obbligato ad assumere per dare adempimento alla normativa in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 19/2003 e dell'art. 6 della D.G.R. n. 2263/2005, dovranno essere previsti (eventualmente riuniti in un apposito "Piano della luce", come indicato , nell'allegato L della D.G.R. n. 2263/2005).

5. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica sia privata, dovranno essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 29/9/2003 n. 19

"Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e successive direttive applicative.

6. Gli impianti di illuminazione esistenti, devono essere adeguati in base alle disposizioni, modalità e tempi specificati all'articolo 4 della direttiva applicativa regionale n. 2263 del 29/12/2005.

7. Indicativamente il RUE dovrà proporre di realizzare impianti con utilizzo di corpi illuminanti senza emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall'asse verticale; sono da considerarsi adatte le armature di tipo Cut-Off in genere e tutti quei corpi illuminanti certificati antinquinamento luminoso. I nuovi impianti di illuminazione e gli adeguamenti di quelli esistenti dovranno essere realizzati con armature e lampade ad alto rendimento; vengono identificate queste ultime nelle lampade al sodio ad alta pressione (NaHp) e lampade al sodio a bassa pressione (NaLp). Si dovrà pertanto procedere nella realizzazione di impianti di illuminazione con queste lampade e con la progressiva sostituzione di quelle esistenti.

CAPO III – CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

Art. 3.3.1 - Corsi d'acqua

1. Il PSC individua, nelle tavole QC/B07, QC/B12 e PSC03, l'invaso e l'alveo del Torrente Nure, costituente il reticolato principale del territorio comunale.

2. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il PSC, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata e di settore, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, contemperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.

3. Il PSC conforma le proprie azioni ai seguenti indirizzi:

a. evitare significativi ostacoli al deflusso o riduzioni della capacità di invasore, privilegiando il deflusso a cielo aperto dei corsi d'acqua, anche ripristinando, ovunque possibile, le sezioni soggette ad opere di tombinamento, compatibilmente con le esigenze di tutela igienicosanitaria;

b. assicurare le ottimali condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee;

c. favorire nelle fasce fluviali, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e paesaggistica, il mantenimento e il miglioramento ambientale degli elementi e dei luoghi fluviali tipici e residuali, ricercando parimenti l'integrazione di tali aree nel contesto territoriale e ambientale, secondo criteri di massima coerenza tra la destinazione naturalistica e, dove presenti, gli assetti insediativi, agricoli e vegetazionali del territorio;

d. evitare nelle aree di ristretta pertinenza fluviale, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva, nonché la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere;

e. limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.

4. Le azioni di tutela del reticolo idrografico superficiale sono definite e articolate, conformemente al PTCP, con l'obiettivo:

a) della difesa dal rischio idraulico;

b) della salvaguardia della risorsa idrica;

- c) del mantenimento, del recupero dell'ambiente fluviale e della conservazione dei valori paesaggistici, storici e culturali mediante riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, interventi di riqualificazione ecologica ed ambientale degli ambiti fluviali, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- d) del mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua in quanto dotate di rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco, compresi i beni immobili patrimoniali pubblici anche se non più inondabili e già di pertinenza fluviale;
- e) della realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali eventuali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f) della promozione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- g) della riduzione progressiva e della rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistici presenti;
- h) della salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storicamente legate al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.

5. Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito dai laghi, bacini e corsi d'acqua. La delimitazione delle aree fluviali, comprendenti le aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, è rivolta alla regolamentazione degli interventi e delle attività nelle stesse aree e delinea uno scenario di riferimento essenziale per la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o il mantenimento della configurazione ottimale. Tale scenario concorre alla definizione delle scelte di piano, fornisce direttive sui limiti e sulle condizioni per la pianificazione di scala comunale e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.

6. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il presente Piano individua cartograficamente nelle tavole contrassegnate dalla sigla QC/B07, QC/B12 e PSC03, sul reticolo principale tre distinte fasce fluviali, denominate A, B e C, a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia C, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena e all'invaso dei volumi di piena. Le zone fluviali interne alle fasce sono riconosciute sulla base di specifici caratteri di tipo idraulico-geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, storico culturale e delle condizioni d'uso. Le fasce e le zone fluviali sono rappresentative dell'assetto attuale della regione fluviale, comprensivo degli elementi e dei luoghi storicamente connessi a tale ambiente, e dell'assetto progettuale, riferito alle condizioni ottimali di funzionalità e sviluppo delle diverse componenti del sistema.

7. Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d'acqua riguardanti:

- a) la loro gestione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i corsi d'acqua pubblici e ai sensi del R.D. n. 368/1904 per la rete di bonifica, con particolare riferimento alle distanze da rispettare per consentire gli interventi a garanzia dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo; per quanto riguarda il R.D. n. 523/1904, si precisa che gli articoli di riferimento sono i seguenti: 93, 96, 97 e 98, si precisa altresì che qualora non siano esplicitamente menzionati all'interno delle presenti norme, i medesimi rimangono obbligatori e vincolanti senza deroga alcuna.

b) le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le disposizioni di cui agli artt. 12, 12 e 13 delle NTA del PTCP;

c) la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni sia per quanto riguarda i principi dettati dalla L. n. 37/1994 in merito alle aree del demanio di nuova formazione e alle aree abbandonate dalle acque correnti.

8. Sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTPR, qualora ricadenti nella fascia B o nella fascia C.

9. Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 37/1994, nei terreni demaniali ricadenti all'interno della fascia A o della fascia B, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni da parte degli Enti competenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

10. Nelle tavole QC/B07, QC/B12 e PSC03 del presente Piano sono individuate:

- le fasce di tutela individuate in coerenza con il Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- le fasce di tutela individuate in coerenza con il Piano territoriale di coordinamento provinciale.

11. Le azioni di tutela più specificatamente attengono agli ambiti definiti ai commi successivi.

12. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua:

La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
- zona A2, alveo di piena.

Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.

Per tutto quanto concerne gli interventi ammessi e non ammessi, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'art. 11 del PTCP.

13. Alveo inciso – A1:

L'alveo inciso è normalmente sede del deflusso delle acque e in esso sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra prescrizione di legge e regolamentazione, opere connesse al miglioramento degli equilibri naturali.

Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 m dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di

assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

In queste zone l'uso del suolo e le trasformazioni urbanistico-edilizie sono sottoposti ai divieti esposti ai commi sesto e settimo dell'art. 11 del PTCP.

Le opere ed i progetti autorizzabili nell'alveo inciso sono specificati ai commi sesto e settimo dell'art. 11 del PTCP.

Sono ammesse le occupazioni temporanee dell'alveo specificate al comma quinto, lettera c), dell'art. 11 del PTCP purché non riducano la portata d'acqua e non arrechino danni in caso di piena.

La realizzazione di infrastrutture ed impianti a rete deve comunque rispettare le esclusioni ed i limiti dettati dall'art. 100 del PTCP.

14. Alveo di piena – A2:

L'alveo di piena è costituito dall'insieme delle aree fluviali interessate dal deflusso delle acque nel caso di piene ordinarie o straordinarie ed in esso sono ammessi interventi che non pregiudichino la naturalità dell'ambiente fluviale e la funzionalità idraulica degli stessi.

Per tutto quanto concerne la disciplina degli interventi ammessi e non ammessi, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'art. 11 del PTCP.

15. Alvei di piena con valenza naturalistica – A3:

In tale zona, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione di qualsiasi forma di specie di animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i., j., di cui al comma 2, dell'art. 18 delle NTA del PTCP.

16. Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua:

La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. La fascia B è suddivisa nelle seguenti zone:

1. zona B1, di conservazione del sistema fluviale;
2. zona B3, ad elevato grado di antropizzazione.

Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.

Per tutto quanto concerne la disciplina degli interventi ammessi e non ammessi, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'art. 12 del PTCP.

17. Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale:

La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali. La fascia C si articola nelle seguenti zone:

- a. zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche;
- b. zona C2, non protetta da difese idrauliche.

Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.

Per tutto quanto concerne la disciplina degli interventi ammessi e non ammessi, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'art. 13 del PTCP.

Art. 3.3.2 - Rischio idraulico del bacino del fiume Po

1. Le perimetrazioni delle fasce fluviali di cui al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (approvato con D.P.C.M. del 24/5/2001), a seguito dell'approvazione dell'Intesa di cui alla Delib. 28 del 11/04/2012 del Consiglio Provinciale di Piacenza, si attuano attraverso la perimetrazione delle fasce fluviali del PTCP e la relativa normativa tecnica, di cui al precedente art. 7.2.1. Fa eccezione un breve tratto del Torrente Nure oggetto di ulteriori verifiche, rappresentato nelle Tavole QC/B12 e PSC-RUE 05), in cui coesistono sia il PTCP ed il PAI, in vista di successivi accertamenti e aggiornamenti relativi agli elementi di valutazione, anche progettuali, delle delimitazioni, da parte di AdB, RER e Provincia.

Le previsioni maggiormente limitative dell'edificabilità o dell'uso dei suoli contenute nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po (approvato con D.P.C.M. del 24/5/2001) vengono applicate relativamente al tratto suddetto, per il quale devono essere applicate sia le norme del PAI sia del PTCP.

Il PAI individua le seguenti fasce di tutela, riportate nelle Tavole QC/B07, QC/B12 e PSC03:

2. Fascia A di deflusso della piena:

È costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle norme del PAI), ovvero dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Nella Fascia A il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo al fine di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate le trasformazioni dei luoghi, le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue, l'insediamento di complessi ricettivi all'aperto e le coltivazioni agrarie specificatamente richiamate al comma 2 dell'art.29 delle Norme di attuazione del PAI.

In questa fascia sono per contro consentiti gli interventi di ricostituzione degli equilibri naturali, le peculiari forme di smaltimento dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue, le particolari attività di deposito e occupazione temporanea e le specifiche forme di conduzione agraria richiamate al comma 3 dell'art.29 delle Norme di attuazione del PAI.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.29 del PAI, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente assicurando il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Ai sensi del comma 3 dell'art.39 del PAI, nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

In queste fasce vanno inoltre favoriti gli interventi di rinaturazione richiamati all'art.36 delle Norme di attuazione del PAI.

Nelle fasce A è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico per servizi essenziali non altrimenti localizzabili, alle condizioni fissate all'art.38 delle Norme di attuazione del PAI.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art.29 del PAI, gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

3. Fascia B di esondazione:

È costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle norme del PAI); il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento).

Nella Fascia B il PAI persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietate la riduzione delle portate dell'invaso, le attività di smaltimento e recupero di rifiuti e la compromissione degli argini esistenti, come specificatamente definite al comma 2 dell'art.30 delle Norme di attuazione del PAI.

In questa fascia sono per contro consentiti, oltre agli interventi ammessi nella Fascia A di deflusso della piena, le opere di sistemazione idraulica, gli impianti di trattamento delle acque reflue e di smaltimento dei rifiuti, le particolari forme di uso agronomico e l'insediamento di complessi ricettivi all'aperto, nei limiti e alle condizioni definiti ai commi 3 e 4 dell'art.30 delle Norme di attuazione del PAI.

Ai sensi del comma 4 dell'art.39 del PAI, nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto
- d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi dell'art. 20 del PAI.

All'interno delle fasce B vanno inoltre favoriti gli interventi di rinaturazione ed è consentita la realizzazione di opere pubbliche non altrimenti localizzabili, come precedentemente richiamato negli ultimi due capoversi relativi agli interventi nelle Fasce A.

4. Fascia C di inondazione per piena catastrofica:

È costituita dalla porzione di territorio esterna alle precedenti fasce che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Nella Fascia C il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del PAI medesimo; i Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Nei territori ricadenti in Fascia C sono consentiti gli interventi urbanistico-edilizi specificati nelle tavole di Piano.

Art. 3.3.3 - Fasce di rispetto idraulico del reticolo idrico minore

1. Il PSC persegue inoltre la salvaguardia del reticolo idrico minore attraverso l'individuazione di fasce di rispetto idraulico dai corsi d'acqua di cui al R.D. 368/1904 e s.m.i., così come cartografate nelle tavole QC/B07, QC/B12, PSC-RUE 05.

2. Le fasce di rispetto idraulico del reticolo idrico minore hanno ampiezza variabile tra 5 e 10 m., da entrambe le sponde; l'ampiezza si intende misurata dal piede arginale esterno, o in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

3. Nelle fasce di rispetto sono vietate:

- a) la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi d'acqua della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
- b) qualsiasi nuova edificazione;
- c) l'apertura di discariche pubbliche e private di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché impianti di rottamazione e per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti per una fascia di ampiezza di 4 m. e le coltivazioni arboree per una fascia di ampiezza di 10 m.; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale.
- e) la copertura e la tombinatura parziale o totale, che non siano imposte da ragioni di pubblica incolumità, risultanti da apposita dichiarazione del Sindaco, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 152/2006.
- f) il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che ne riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrare.
- g) la realizzazione di recinzioni a distanza inferiore a 1,5 metri rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 metri, inferiore a 3 metri per quelli con fascia di 10 metri; esse vanno realizzate con pali amovibili e con rete metallica plastificata al fine di potere essere rimosse temporaneamente in caso di necessità; l'intervento di rimozione e successivo ripristino è a cura e spese della proprietà. Sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità.

- h) qualunque forma di scavo;
- i) l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 metri;
- j) l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;

4. A parziale deroga del R.D. n. 523/1904, sono consentiti, previa autorizzazione e concessione dell'ente gestore:

- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno e che non risultino di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- la normale attività agricola per le aree attualmente coltivate, con le limitazioni di cui al precedente p.to 3 delle attività vietate;
- la normale attività pioppicola, da ripa e/o in colture specializzate, in tutto il normale ciclo dal primo impianto al taglio secondo il turno di maturità economica, ad una distanza minima di 10 m. dalle sponde;
- le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso. La presente norma non si applica a tutto quanto edificato in contrasto con le normative di polizia idraulica.
- le attività di manutenzione ordinaria e pulizia in alveo senza modifiche della sezione di deflusso;
- le manutenzioni straordinarie, secondo le indicazioni della Direttiva n. 05/2001 dell'Autorità di Bacino del fiume Po, volte a garantire la corretta sezione di deflusso e le difese radenti, senza restringimento della sezione di deflusso ed a quota non superiore al piano campagna adiacente, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da poter permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali od ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque ove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

5. Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture in genere) con luce superiore a 6 m., che dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni contenute nella Direttiva n. 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po. Nella progettazione andrà comunque verificato che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno :

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

6. I manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista per l'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere che le previsioni della Direttiva n. 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po vengano applicate, in tutto o in parte, anche alla progettazione e

realizzazione di attraversamenti con luce inferiore a 6 m. Anche tali infrastrutture dovranno essere, comunque, dimensionate per una portata di piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

8. Gli scarichi in acque superficiali, nei limiti di accettabilità delle portate scaricate, che verranno indicati nel parere di ammissibilità rilasciato dall'ente gestore sia per le aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale, che per le aree dotate di pubbliche fognature.

9. I manufatti di recapito dovranno essere realizzati in modo tale che gli scarichi avvengano nella medesima direzione di flusso, e prevedere accorgimenti tecnici (ad esempio manufatti di dissipazione dell'energia), ai fini di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

10. In occasione di trasformazioni urbanistiche dovrà essere prevista la realizzazione di opere di laminazione delle acque di pioggia, per il rispetto dei coefficienti di efflusso, così come definiti dall'art. 12, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI – "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico":

- in prima approssimazione si può assumere il coefficiente udometrico (u) non superiore a 5 l/sec/ettaro:
- il volume di invaso o altro sistema di laminazione per l'accumulo delle acque meteoriche in eccesso, dovrà essere calcolato con un tempo di ritorno di pioggia (Tr) di almeno 50 anni".

La capacità d'invaso delle vasche di laminazione destinata ad usi irrigui ed antincendio non deve ridurre il volume utile opportunamente dimensionato per le funzioni di laminazione delle acque meteoriche.

Al fine di ridurre il rischio idraulico è inoltre necessario assicurare la funzionalità idraulica dei canali stessi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione della canalizzazione e delle relative opere pertinenziali, eseguiti direttamente dal Consorzio di Bonifica di Piacenza o indirettamente da soggetti autorizzati dallo stesso Consorzio. Sono altresì ammissibili attività di taglio della vegetazione arbustiva e arborea per assicurare l'efficienza idraulica e/o interventi di ristrutturazione della canalizzazione consortile.

11. Nei casi di attivazione di scarichi in corsi d'acqua di competenza Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, dovrà essere rispettato un coefficiente udometrico pari a 20l/s/ha.

Art. 3.3.4 - Zone di ricarica diretta e indiretta degli acquiferi

1. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale sono individuate nella tavola Tavole QC/B12 ePSC-RUE 05.

2. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale sono articolate in:

- a) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabile come sistema monostrato contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui si riceve alimentazione per infiltrazione;
- b) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
- c) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m. per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea.

3. In tutte le aree di ricarica devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

d) le attività agrozootecniche, lo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, l'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del Piano regionale di tutela delle acque;

e) devono essere rispettate le disposizioni specifiche definite dalla Provincia in relazione alle attività zootecniche e di messa in sicurezza o di riduzione del rischio in relazione alla presenza di eventuali centri di pericolo (ivi compresi le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti di cui al PPGR) e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica;

f) per la realizzazione di nuovi campi di inumazione o di ampliamenti di quelli esistenti devono essere effettuati studi idrogeologici approfonditi, che ne verifichino la compatibilità;

g) l'esercizio delle attività estrattive deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

g.1) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività;

g.2) non sono ammessi ritombamenti di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06.

4. Nelle aree di ricarica tipo B devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) non sono ammessi:

a.1 nuove discariche di rifiuti, pericolosi e non;

a.2 nuovi impianti di trattamento rifiuti pericolosi.

b) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C ai sensi del OLgs. n.258/1992 e s.m.i.;

c) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive secondo quanto previsto dalla OGR n.286/2005.

5. Nelle aree di ricarica tipo B sono consentite discariche e impianti di trattamento, limitatamente a rifiuti non pericolosi, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.

6. L'insediamento di nuove attività produttive nelle Aree di ricarica della falda deve essere preceduto da una verifica per il rispetto delle seguenti condizioni:

a) assenza di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile l'ulteriore carico veicolato;

b) collettamento degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;

c) valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale del prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo;

d) divieto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi.

7. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti viarie, nel rispetto della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

8. Il RUE definisce le modalità di realizzazione nelle aree di ricarica della falda, ove ammesse, di:

a) nuovi distributori di carburanti;

b) nuovi impianti di lavaggio automezzi;

c) ampliamenti e nuovi cimiteri.

Art. 3.3.5 - Protezione dal rischio geologico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio geologico e la tutela delle risorse idrogeologiche.

2. Il PSC individua l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale, fornendo negli studi specialistici contenuti nel Quadro conoscitivo e nella tavola QC/B09, specifiche indicazioni per una corretta realizzazione degli interventi sul territorio comunale.

3. La carta della fattibilità geologica rappresenta una mappa della pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.

4. Indipendentemente dalla zonizzazione in classi di fattibilità ogni progetto d'intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14/01/08 "Norme tecniche per le costruzioni".

5. Aree con fattibilità geologica senza particolari limitazioni:

a. **Aree stabili di pianura.** Aree stabili di alta pianura ad andamento sub-pianeggiante; coltri limoso argillose sovrastanti ghiaie a matrice limosa. La soggiacenza della prima falda è maggiore di 4 m. dal p.c..

Edificabili con normali tecniche costruttive previa verifica delle caratteristiche del substrato in funzione dell'accertamento di possibili cedimenti differenziali connessi ad eterogeneità dello stesso. Possibile amplificazione litologica in caso di sisma.

6. Aree con fattibilità geologica con modeste limitazioni:

a. **Aree di alta pianura con soggiacenza compresa tra 2 e 4 m dal pc** caratterizzate da superfici sub-pianeggianti; coltri limoso argillose di spessore compreso tra 1 e 3 m.

Edificabili con normali tecniche costruttive previi accertamenti geotecnici ed idrogeologici, volti a verificare l'intercettazione della falda e la determinazione dettagliata dei cedimenti del terreno. La realizzazione di scantinati e interrati a profondità superiore a 2 m richiede l'adozione di adeguate opere di impermeabilizzazione delle strutture interrate. Possibile amplificazione litologica in caso di sisma.

7. Aree a fattibilità geologica con limitazione relativamente consistenti

a. **Aree di alta pianura con soggiacenza falda < 2m dal p.c.** Aree di alta pianura caratterizzate da superfici sub-pianeggianti, con soggiacenza della falda freatica < 2 m.

Edificabili con normali tecniche costruttive previi accertamenti geotecnici ed idrogeologici, volti a verificare l'intercettazione della falda e la determinazione dettagliata dei cedimenti del terreno. La realizzazione di scantinati e interrati a profondità superiore a 2 m richiede l'adozione di adeguate opere di impermeabilizzazione delle strutture interrate. Possibile amplificazione litologica in caso di sisma.

b. **Aree a limitato rischio di esondazione.** Aree corrispondenti alla fascia fluviale C del PTCP e del PAI (come definita a seguito dell'Intesa), costituita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

Edificabili nei casi previsti dalla normativa vigente (PTCP e PAI), previa valutazione del rischio idraulico ed accertamenti geotecnici. Possibile amplificazione litologica in caso di sisma.

8. Aree a fattibilità geologica con gravi limitazioni:

a. **Aree ad elevato rischio di esondazione.** Aree corrispondenti alla fascia fluviale B del PTCP e del PAI (come definita a seguito dell'Intesa).

Edificabilità preclusa; consentiti limitati interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo la normativa vigente (PTCP e PAI).

b. **Aree dell'alveo di piena dei corsi d'acqua** Aree corrispondenti alla fascia fluviale A del PTCP e del PAI (come definita a seguito dell'Intesa).

Edificabilità preclusa.

9. Il POC verifica le condizioni geologico-geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, l'assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue.

10. L'amministrazione comunale promuove il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza. Per la realizzazione di nuovi pozzi, o campi pozzi, ad uso idropotabile o industriale con portate complessive superiori a 50 l/s deve essere redatta una valutazione degli effetti indotti rispetto al fenomeno della subsidenza, prevedendo idoneo monitoraggio nel tempo. Al fine di contenere i fenomeni di subsidenza deve essere vietato l'interramento e l'interruzione delle falde acquifere sotterranee.

11. In fase di PUA e di progettazione definitiva dovranno essere redatti studi geologici, sismici e geotecnici sulla base di specifiche indagini geognostiche mirate a verificare puntualmente le caratteristiche geologico-geotecniche dei terreni interessati dagli interventi, secondo le indicazioni del DM 14.1.2008 e s.m..

12. Il RUE specifica i contenuti degli studi geologici e geotecnici necessari per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

Art. 3.3.6 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, individuate nelle tavole QC/B12 ePSC-RUE 05, si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale.

2. In tali zone si applicano le disposizioni di cui all'art. 36-bis del PTCP.

Art. 3.3.7 - Disposizioni per la gestione del rischio alluvioni

1. Nella Tavola PSC – RUE 05 "Aspetti condizionanti – Vincoli idrogeologici e idraulici" sono rappresentati: gli elementi esposti (persone e/o beni e/o attività) al fenomeno delle alluvioni classificati in 4 gruppi di rischio, a valore crescente (da R1, moderato o nullo a R4, molto elevato); le aree geografiche potenzialmente allagabili in relazione a 3 scenari, a valore crescente (da P1, scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi a P3, Alluvioni frequenti – elevata probabilità), al fine di indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili.

Per le disposizioni inerenti i tre diversi scenari di pericolosità, con riferimento al Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP), e relativo inquadramento nelle fasce fluviali disciplinate da PAI e PTCP, e al Reticolo Secondario di Pianura (RSP), si rimanda alle disposizioni specifiche contenute nell'Allegato 1 alla DGR 1300/2016. Nel rispetto del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata dettato dalle leggi regionali vigenti, non si riportano integralmente tali disposizioni.

2. Per le misure di prevenzione, protezione, preparazione e ritorno alla normalità e analisi aggregate e trasversali, nonché per le disposizioni di dettaglio inerenti la difesa del rischio idraulico, la riqualificazione urbana, la diminuzione del rischio, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione in aree classificate a rischio alluvione si rimanda a quanto contenuto nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvione.

3. Le mappe di pericolosità e rischio rappresentate all'interno della tavola PSC – RUE 05 rappresentano un primo quadro di riferimento che può trovare un maggior dettaglio e una maggiore precisione in

fase di attuazione di ogni singolo intervento. Ove necessario sarà pertanto possibile procedere ad opportune verifiche e indagini di dettaglio.

CAPO IV VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E ADEMPIMENTI RELATIVI

Art. 3.4.1 La pericolosità sismica a scala urbanistica

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio sismico, attraverso la definizione della pericolosità sismica locale e della microzonazione sismica del territorio comunale, concorre alla definizione delle scelte di piano e costituisce riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e per la definizione delle prestazioni, degli indirizzi e delle prescrizioni che il PSC assegna al POC e al RUE per i diversi ambiti di competenza in cui è articolato il territorio comunale.

2. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli per la valutazione della Condizione limite per l'emergenza (CLE).

3. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:

- indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
- assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.

4. Gli studi di microzonazione sismica sono stati realizzati con riguardo al complesso del territorio comunale insediato/consolidato, comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione, come indicato sullo strumento urbanistico generale, in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia.

5. Gli studi di Microzonazione Sismica (MS) concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.

6. La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.

Gli elaborati della CLE individuano, anche in forma coordinata con il piano di protezione civile, quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:

- operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza;
- interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale

7. L'intero territorio comunale è stato sottoposto ad analisi di primo livello (Tavola QC/B08), compilata ai sensi dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico di cui all'art. 16 della L.R. 20/2000

“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, che evidenzia le aree da sottoporre ad analisi di secondo livello.

8. Sull'intero territorio comunale del Comune di Podenzano nel corso del 2018 sono stati realizzati lo Studio di Microzonazione Sismica di secondo livello (MS) e l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali.

9. I risultati degli studi di microzonazione sismica (MS) e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) sono parte integrante della cartografia di progetto del PSC; gli elaborati costitutivi sono di seguito indicati:

Microzonazione Sismica

MS-Tav. 1 - Carta delle Indagini, scala 1:10.000

MS-Tav. 2 - Carta Geologico-Tecnica, scala 1:10.000

MS-Tav. 3 - Carta delle Frequenze naturali dei Terreni, scala 1:10.000

MS-Tav. 4 - Carta delle MOPS, scala 1:10.000

MS-Tav. 5 - Carta delle Velocità delle Onde di Taglio - Vs, scala 1:10.000

MS-Tav. 6 - Carta dei Fattori di Amplificazione: PGA, scala 1:10.000

MS-Tav. 7 - Carta dei Fattori di Amplificazione: SI 0,1-0,5s, scala 1:10.000

MS-Tav. 8 - Carta dei Fattori di Amplificazione: SI 0,5-1,0s, scala 1:10.000

MS-Tav. 9 - Carta dei Fattori di Amplificazione: SI 0,5-1,5s, scala 1:10.000

MS-Relazione Illustrativa

MS-All. 1 - Indagini sismiche eseguite per studio MS

Analisi di Condizione Limite per l'Emergenza

CLE-Tav. 1 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, scala 1:10.000

CLE-Tav. 2 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, scala 1:5.000

CLE-Tav. 3 - Carta di Sovrapposizione MS+CLE, scala 1:10.000

CLE-Relazione Illustrativa

10 Gli elaborati di cui al comma 9 individuano le aree a comportamento sismico omogeneo definendo, in base alle condizioni stratigrafiche e topografiche locali, l'amplificazione sismica attesa.

Art. 3.4.2 Adempimenti e prescrizioni per la pianificazione operativa e attuativa (POC e PUA) per il RUE e approfondimenti sismici

1. Nell'attuazione delle previsioni del PSC, gli strumenti di pianificazione comunale ed i piani urbanistici attuativi, nonché gli interventi per opere di maggior rilievo dovranno predisporre appropriate analisi sismiche secondo il livello di approfondimento (secondo) previsto dalla Tavola QC/B08, dalle Tavola MS-Tav. 4 e dalla normativa vigente.

2. Il POC verifica la presenza di eventuali fattori di amplificazione locale attraverso:

- a) un'analisi della pericolosità sismica;
- b) la caratterizzazione geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da trasformazione edilizia;
- c) recepimento dei perimetri e dei fattori di amplificazione delle Carte di pericolosità dello Studio di Microzonazione sismica comunale, con eventuali modifiche esclusivamente a seguito di ulteriori approfondimenti di analogo livello condotti secondo i criteri e gli indirizzi regionali vigenti.

3. Per verificare il rischio sismico locale, in fase di Pianificazione attuativa (PUA) dovranno essere effettuate:

- a) un'analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione;
 - b) indagini geotecniche e geofisiche delle aree interessate finalizzate alla corretta definizione del profilo di Vs delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal piano campagna;
 - c) la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico del sito.
4. Il RUE specifica, in coerenza con l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di micro zonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" approvato dall'Assemblea regionale in data 2 maggio 2007 con atto n. 2131, i contenuti degli studi sismici da effettuare in fase di PUA e per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

Art. 3.4.3 Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Disposizioni particolari ai fini progettuali

1. Le "disposizioni particolari ai fini progettuali" integrano quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), che si intendono integralmente richiamate per quanto non previsto nel presente articolo.
2. In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi e/o titoli abilitativi diretti, devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture. Indicazioni sulle frequenze fondamentali del terreno sono riportate nella "Carta delle frequenze naturali dei depositi".
3. Nella "Carta di microzonazione sismica - Livello 2" sono rappresentati i fattori di amplificazione del moto sismico attesi, anche in termini di Intensità di Housner per i periodi compresi tra 0,1s - 0,5s, 0,5s - 1s e tra 0,5s - 1,5s. Ne consegue che per la pianificazione di interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,5s sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale.
4. Il calcolo dell'azione sismica nella progettazione esecutiva di nuove costruzioni e di interventi di adeguamento e miglioramento di opere esistenti, ricadenti in classi d'uso III e IV ai sensi delle NTC, deve essere effettuata sulla base di analisi di risposta sismica locale.
5. Per le opere ricadenti in classi d'uso I e II ai sensi delle NTC, si raccomanda la valutazione delle indicazioni di pericolosità fornite dalle Carte di Microzonazione sismica, motivando adeguatamente l'eventuale scelta dell'approccio semplificato previsto dal punto 3.2.2 delle NTC sulla base delle categorie di sottosuolo delle NTC. Nelle aree di nuova individuazione sottoposte a PUA il progetto dovrà tener conto dell'analisi di risposta sismica locale condotta ai sensi del punto 3 dell'art. 3.4.2.

Art. 3.4.4 Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza.

1. Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica; pertanto gli strumenti operativi (POC), attuativi (PUA) e RUE, devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio.

2. Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che:

- gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su Edifici Strategici sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso;
- sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.

CAPO V - VINCOLI E RISPETTI DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 3.5.1 - Infrastrutture tecnologiche

1. Per infrastrutture primarie si intendono le reti e le linee per l'erogazione dei servizi essenziali alla popolazione quali:

- impianti per la distribuzione dell'energia elettrica;
- rete di approvvigionamento idrico;
- impianti per la depurazione e rete di canalizzazione delle acque reflue;
- stazioni radio base per la telefonia mobile;
- impianti per la distribuzione del gas;
- spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

2. Il PSC individua e rappresenta lo sviluppo delle reti esistenti e ne definisce le fasce di rispetto. L'edificazione non è consentita sulle aree interessate dalle linee di servizio primario. Per nuovi fabbricati e manufatti ancorati al suolo è necessario rispettare le distanze minime fissate dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi. È necessario mantenere l'allineamento preesistente per l'ampliamento di fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto.

3. Nelle aree di rispetto è consentita l'edificazione delle sole strutture funzionali alle reti stesse.

4. Compete al POC la localizzazione delle opere pubbliche e di interesse comunale, insieme alla programmazione dei diversi interventi realizzati nel corso del suo periodo di validità.

Art. 3.5.2 - Pozzi Idropotabili

1. Sono aree a protezione degli acquiferi e sono individuate all'interno della tav. PSC-RUE04 e sono denominati:

- Pozzo Casoni
- Pozzo Gariga
- Pozzo Altoè
- Pozzo San Rocco.

2. Le zone di tutela e di rispetto delle captazioni acquedottistiche sono definite dal dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Ferme restando le definizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e i relativi divieti per la salvaguardia delle captazioni acquedottistiche, sono oggetto di tutela:

- zone di tutela assoluta delle captazioni o derivazioni; queste aree, immediatamente contigue ai pozzi devono essere protette adeguatamente e adibite esclusivamente ad opere e infrastrutture inerenti la rete acquedottistica;
 - zone di rispetto: è costituita da una fascia intorno alla zona di tutela assoluta che risulta sottoposta a vincoli particolari in modo da tutelare la risorsa idrica.
4. Nella tavola PSC-RUE04 sono identificate le zone citate al comma 1.
5. Nella zona di rispetto alle captazioni sono vietate:
- accumulo di concimi organici, pesticidi e fertilizzanti;
 - spandimento di fanghi e acque reflue, concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, tranne che gli stessi siano parte di un particolare piano di utilizzazione del suolo che tenga conto della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da strade e piazzali;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave in connessione con la falda;
 - apertura e/o variazione di pozzi non destinati all'estrazione di acque per il consumo umano;
 - impianti di gestione dei rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti o sostanze pericolose;
 - centri per la raccolta, rottamazione e demolizioni di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascoli di bestiame i cui effluenti abbiano quantitativo di azoto superiore ai 170 kg/ha-
6. Le variazioni ai perimetri delle zone di tutela e di rispetto, sono derivanti dall'apertura, dalla modifica o dalla chiusura dei pozzi, o da modifiche permanenti al regime d'uso delle captazioni, disposte con atto di disciplina regionale, sono recepite attraverso variante di POC e conseguente aggiornamento della cartografia.
7. Le disposizioni riportate nel presente articolo si ritengono applicabili e applicate anche alla "zona di rispetto delle captazioni idriche" individuata presso il Bosco di Fornace vecchia.

Art. 3.5.3 - Impianti per la depurazione delle acque reflue

1. Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione delle acque reflue dei principali abitati del territorio comunale sono indicate in m 100, misurati dal limite esterno della struttura, conformemente a quanto prescritto nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4/2/1977. Le aree in essa comprese sono sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, salvo quanto precisato di seguito. E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite dal RUE.

All'interno delle zone di rispetto è consentita l'edificazione di edifici residenziali e di pubblico servizio in deroga alle distanze precedentemente indicate, previo parere dell'Autorità Sanitaria competente, limitatamente ai casi in cui venga prodotta idonea documentazione di impatto ambientale che, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto e dei depositi di scorie presenti ovvero delle misure di mitigazione da predisporre, dimostri l'assenza di effetti significativi per le funzioni abitative o di servizio. Tale zona può essere sistemata a verde alberato o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere previste strade e piste ciclopedonali.

In ogni caso, all'interno delle zone di rispetto dei depuratori, si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/2000.

2. Gli impianti di depurazione sono individuati nella Tavola QC C05.

Art. 3.5.4 - Rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica

1. Il PSC individua e rappresenta le linee di distribuzione dell'energia elettrica esistenti e di progetto e tutte le infrastrutture di servizio ad esse connesse nella tavola QC C04.

2. Sono state individuate, e riportate nella tavola PSC-RUE04, fasce studio, pari alle maggiori fasce di rispetto previste per le diverse tipologie di infrastrutture dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 20 febbraio 2001 n. 197. All'interno delle suddette fasce qualsiasi modificazione del tessuto urbano potrà essere effettuata solo previa acquisizione della reale fascia di rispetto dell'infrastruttura e del nulla osta da parte dell'Ente competente.

3. Localizzazioni impianti e reti tecnologiche: considerato che le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le zone individuate ad accogliere impianti tecnologici possono non garantire completamente le richieste di elettrificazione future, il PSC stabilisce che in ogni ambito territoriale di nuova previsione non è preclusa la possibilità di realizzare nuovi impianti di rete comprese le Cabine Primarie AT/MT 132/15kV (cabine che di norma presentano valenza sovracomunale) per la distribuzione energia elettrica. L'eventuale studio e realizzazione del nuovo impianto da intraprendere attraverso variante di pubblica utilità, sarà da condividere con le Amministrazioni competenti nell'ambito del migliore e possibile inserimento ambientale nel rispetto delle norme di tutela urbanistica e sanitaria.

4. Zone di Rispetto per la viabilità stradale: in tali zone possono essere ubicate anche le cabine elettriche MT/bt e sostegni delle linee elettriche, in conformità a quanto previsto dal D.M. LL. PP. 21/03/1988 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Inquinamento elettromagnetico: nell'esercizio della propria competenza e attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, l'Amministrazione Comunale persegue obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Negli insediamenti del territorio comunale deve essere assicurato il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi della legge 22 febbraio 2001 n. 36, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, della L.R. n. 30/2000, e successive modifiche, e delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 come integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2008.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale favorisce l'interramento delle linee elettriche. In tal senso è fatto obbligo, negli ambiti di nuova previsione residenziale, di provvedere all'interramento delle linee elettriche di MT esistenti che interferiscono con gli ambiti stessi.

6. In riferimento agli ambiti ubicati nel territorio urbanizzabile, sarà possibile che sia data attuazione alle previsioni (o a porzioni di esse) per le quali sia verificato il rispetto delle normativa di settore, con particolare riferimento al raggiungimento dell'obiettivo di qualità pari a 2 μ T di induzione magnetica in corrispondenza dei luoghi con pertinenza prolungata di persone. In fase di redazione dei POC, dovranno essere correttamente dimensionate le fasce di rispetto relative agli elettrodotti.

7. In osservanza all'art. 71 delle norme del PTCP, nella tav. PSC03 sono stati individuati, come dotazioni ecologiche di progetto, i corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

Art. 3.5.5 - Rete di distribuzione del gas

1. Nella tavola QC C04 è stata riportata la rete di distribuzione del gas metano in media e bassa pressione e la posizione degli impianti principali. Inoltre, è stata riportata la grande rete di trasporto del gas metano (Rete Nazionale e Rete Regionale).
2. Zone di rispetto a metanodotti: gli interventi edilizi da realizzare in prossimità di questa condotta dovranno osservare il rispetto delle distanze dalle condotte e le ulteriori indicazioni contenute nel Decreto ministeriale 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, recante "*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*", lungo i tracciati dei metanodotti e gasdotti esistenti è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza inferiore a m 20,00 per lato da condotte di 1^a cat. e m 12,00 per lato da condotte delle restanti categorie.
3. In ogni caso gli interventi in prossimità degli impianti e delle reti di distribuzione del gas sono subordinati al nulla osta dell'Ente competente.

Art. 3.5.6 - Impianti di telecomunicazione

1. Nella tavola QC C04, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 71 delle norme del PTCP, sono individuati gli impianti fissi di telefonia mobile esistenti, sottoposti al rispetto delle specifiche normative del Capo III della L.R. 31/10/2000, n. 30 e del Capo III della direttiva applicativa emanata con delibera di G.R. 20/2/2001, n. 197, al fine della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. La localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile non è consentita in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 17/2/2005, n. 6, nonché su edifici di valore storico architettonico e monumentale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Devono essere perseguiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo quanto previsto nel P.L.E.R.T..
3. La localizzazione di nuovi impianti di trasmissione radio e televisiva dovrà attenersi agli specifici parametri tipologici degli impianti e alle classi di idoneità alla localizzazione territoriale specificati nella pianificazione sovraordinata di settore.
4. Nel rispetto delle prescrizioni precedentemente esposte, l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal RUE ed eventualmente da specifico regolamento comunale.

Art. 3.5.7 - Fasce di rispetto della viabilità

1. Le fasce di rispetto alla viabilità, riportate nella tavola PSC-RUE04, sono definite dalle norme del Nuovo codice della strada. Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di:
 - opere primarie funzionali e connesse alla viabilità;
 - servizi a parcheggio e a verde pubblici compatibilmente con la sicurezza della circolazione stradale.
2. Compete al POC disciplinare le dimensioni e le caratteristiche tecniche delle opere da attuare nelle fasce di rispetto della nuova viabilità.

Art. 3.5.8 - Fascia di rispetto ciclo-pedonale

1. Il PSC dispone una fascia di rispetto dei percorsi ciclo-pedonali di 10 m.

Art. 3.5.9 - Zone di rispetto dei cimiteri

1. Il PSC definisce le zone di rispetto (mt. 100, fatta esclusione per il cimitero del Capoluogo, caratterizzato da una fascia di rispetto non omogenea, rappresentata in cartografia, di dimensione compresa tra i 100 e i 150 mt) per i cimiteri interni o limitrofi ai centri edificati come prescritte dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e ai sensi della L.R. 19/04 art.4.

Entro tali perimetri è vietato costruire nuovi edifici.

2. Al fine di realizzare opere pubbliche o interventi urbanistici, il Consiglio Comunale, su parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, può consentire, se non ostano ragioni igienico - sanitarie, la riduzione della zona di rispetto fino ad un minimo di 50 mt., tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando altresì l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La medesima riduzione, con identica procedura si applica per realizzare parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

3. La modifica al perimetro della zona di rispetto, a seguito dell'ampliamento dei cimiteri esistenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, può avvenire tramite variante al PSC, con conseguente aggiornamento della cartografia di Piano.

4. Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. E' altresì ammessa la realizzazione di opere pertinenziali che non concorrono alla determinazione di S.U.L. e di S.C. .

Art. 3.5.10 - Impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti

1. Il PSC recepisce i contenuti del P.P.G.R. e del PTCP relativamente alla definizione delle aree non idonee all'insediamento delle diverse tipologie di discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, riportate nella tav. QC D03 del Quadro Conoscitivo allegato al Piano.

2. Per quanto concerne le aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, valgono le disposizioni di cui alle norme del PTCP, artt. da 37 a 49, inerenti i criteri di localizzazione cartografati nelle tavole di PTCP, e riportati nella tav. D03 del Quadro Conoscitivo allegato al PSC, e le norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia e che sono rubricate nell'Allegato R alle norme di PTCP.

3. Per quanto concerne le aree agricole di particolare pregio, si dispone che al fine di preservare eventuali aree di particolare valore, la localizzazione di ogni possibile impianto è soggetta a verifica di compatibilità al momento della presentazione del progetto; nel caso in cui sia accertata come esistente, al momento di presentazione dell'istanza, una caratteristica che renda l'area di progetto un'area di particolare pregio come definita dall'art. 50 del PTCP, verranno applicate le disposizioni e le restrizioni contenute nell'art. 50 stesso del PTCP.

Art. 3.5.11 – Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

1. Il PSC aggiorna le previsioni progettuali inerenti la Zonizzazione Acustica Comunale, riportate nella tavola PSC06.

2. Per tutto quanto non espressamente riportato, ed in particolare per quanto riguarda l'insieme delle disposizioni normative e regolamentari, si rimanda allo specifico Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.